Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 71 del 26 marzo 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 84

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni n. 294/06, n. 16/07, n. 17/07, n. 18/07, n. 22/07, n. 23/07, n. 24/07, n. 30/07, n. 36/07, n. 44/07, n. 45/07, n. 50/07, n. 53/07, n. 55/07.

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2006.

Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 294/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2006;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 158/05 (di seguito: deliberazione n. 158/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 279/05 (di seguito: deliberazione n. 279/05);

la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2006, n. 87/06 (di seguito: deliberazione n. 87/06);

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);

il documento per la consultazione 30 maggio 2006, Atto n. 13/06, intitolato «Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale» (di seguito: primo documento per la consultazione);

il documento per la consultazione 26 settembre 2006, atto n. 28/06, intitolato «Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale - Seconda consultazione - Proposte finali» (di seguito: secondo documento per la consultazione);

Considerato che:

l'art. 2, comma 12, lettera *g)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;

la separazione societaria dell'attività di distribuzione da quella di vendita del gas comporta l'esistenza di flussi di informazioni tra i distributori ed i venditori strumentali sia all'effettuazione delle prestazioni di cui alla deliberazione n. 168/04 richieste dai clienti finali sia alla sostituzione del venditore nella fornitura di gas, flussi caratterizzati da modalità di trasmissione e ricezione delle informazioni differenti e tali da rendere difficoltosa l'apertura del mercato del gas;

la deliberazione n. 87/06 che modifica ed integra la deliberazione n. 40/04 in tema di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza del gas, individua all'art. 16, comma 7, la sequenza ed i principali contenuti delle comunicazioni tra distributori e venditori di gas naturale ai fini dell'attivazione della fornitura di gas;

la deliberazione n. 138/04 disciplina tra l'altro i casi di sostituzione del venditore nella fornitura di gas a clienti finali mediante regole per l'accesso alla rete e per la rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna interessati dalla sostituzione del venditore;

la deliberazione n. 138/04 è stata modificata dalla deliberazione n. 108/06, che ha approvato il «Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas» (di seguito: CRGD);

la deliberazione n. 168/04 definisce in tema di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura

e di vendita del gas livelli specifici e generali di qualità e prevede indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità con riferimento alle richieste di prestazioni da parte dei clienti finali;

al fine di assicurare il sostanziale rispetto della deliberazione n. 168/04, di favorire l'apertura del mercato del gas e di ridurre le inefficienze del sistema, la deliberazione n. 158/05 ha modificato la deliberazione n. 168/04 tra l'altro mediante l'aggiunta dell'art. 34, comma 5, che prevede che «entro il 31 ottobre 2005 le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori definiscono una proposta di standard nazionale di trasmissione delle richieste di prestazione di qualità commerciale»;

in attuazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 5, di cui al precedente alinea le associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno fatto pervenire all'Autorità una comunicazione (Prot. 26880 del 14 novembre 2005) recante una proposta che individua internet quale canale di trasmissione delle informazioni ed una e-mail con allegati file in formato Excel e/o Pdf quale modalità per l'invio delle informazioni, prevedendo che la definizione dei modelli in formato Excel sia demandata ad ogni singola impresa di distribuzione;

con la deliberazione n. 279/05 l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale, anche in considerazione del fatto che la proposta presentata dalle associazioni dei distributori e dei venditori di gas naturale costituisce un importante punto di partenza, ma non risponde adeguatamente alle finalità di efficienza e di ottimizzazione dei costi per il sistema;

l'individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori ed i venditori di gas si è prestata in particolar modo alla sperimentazione della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (Air) ai sensi della deliberazione n. 203/05, in quanto deve avvenire nella massima trasparenza, coinvolgendo in modo significativo tutti i soggetti a vario titolo interessati mediante un processo di consultazione;

l'intervento di regolazione è motivato da esigenze:

a) giuridiche, in relazione alla necessità di assicurare un accesso alle reti del gas naturale su basi trasparenti e in modo non discriminatorio;

b) sociali, relative alle criticità evidenziate in seguito alle ricognizioni svolte dall'Autorità sul grado di apertura del mercato del gas naturale, ed in particolare alla difficoltà di sostituire il proprio fornitore di gas con un altro (switching) con la conseguente assenza di stimoli per il miglioramento del servizio;

c) economiche, in relazione principalmente all'abbattimento dei costi di comunicazione tra distributore e venditore, in un contesto liberalizzato in cui tali soggetti sono separati;

è opportuno che l'obiettivo generale di razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale, finalizzato a creare le condizioni per un mercato sempre più competitivo, sia perseguito attraverso obblighi di maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali;

è altresì opportuno che tale obiettivo generale sia articolato nei seguenti tre obiettivi specifici:

a) favorire il rispetto delle tempistiche previste dalle deliberazioni inerenti le prestazioni di qualità commerciale e l'accesso alle reti di distribuzione locale per la sostituzione del fornitore;

b) favorire l'entrata di nuovi soggetti nella vendita del gas;

c) facilitare il cambio di fornitore per le utenze intermedie e piccole;

l'individuazione di uno standard minimo obbligatorio nazionale di comunicazione richiede la definizione:

a) di un canale di comunicazione, quale ad esempio il servizio postale, il fax, l'e-mail o il portale web;

b) di un vettore di comunicazione, ossia la struttura di supporto delle informazioni, quale ad esempio il foglio elettronico Excel o equivalente;

c) delle regole di processo in termini di:

elenco delle prestazioni di servizio oggetto delle comunicazioni;

numero di comunicazioni minime necessarie per l'esecuzione della richiesta;

contenuti minimi obbligatori delle comunicazioni;

regole complementari quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, scadenze principali e criteri di validità;

il primo documento per la consultazione ha presentato:

a) gli esiti della ricognizione operata dall'Autorità tra i distributori ed i venditori di gas naturale ai fini di raccogliere informazioni sull'attuale sistema degli standard di trasmissione delle richieste sia commerciali sia per cambio di fornitore utilizzati dai soggetti operanti in Italia;

b) le principali proposte in tema di canale e vettore di comunicazione con riferimento alle seguenti quattro opzioni alternative:

opzione 0, ovvero nessun intervento di regolazione rispetto alla situazione attuale;

opzione 1, ovvero l'utilizzo dell'e-mail semplice con allegati fogli elettronici in formato Excel o equivalente;

opzione 2, ovvero l'utilizzo dell'e-mail certificata con allegati in formato CSV (*Comma Separated Value*), firmato digitalmente e marcato temporalmente;

opzione 3, ovvero l'utilizzo dell'e-mail certificata con allegati fogli in formato XML (*Extensible Markup Language*), firmato digitalmente e marcato temporalmente;

l'individuazione delle opzioni in tema di standard di comunicazione, presentate nel primo documento per la consultazione, è stata effettuata in modo tale che lo standard fosse:

a) sostitutivo della carta;

b) coerente con la prassi attuale diffusa nelle aziende e l'evoluzione attesa;

c) coerente con lo stato dell'arte della tecnologia e non vincolato a tecnologie proprietarie;

d) di non rilevante impatto per le aziende in termini di tempo e di costi di attuazione;

e) compatibile ed abilitante l'automazione del rapporto contrattuale tra distributore e venditore;

le osservazioni presentate dai soggetti al primo documento per la consultazione hanno evidenziato in particolare:

a) l'opportunità che lo standard di comunicazione riguardi tutti i clienti finali allacciati a reti di distribuzione del gas naturale, pur essendo i clienti alimentati in alta/media pressione esclusi dall'applicazione della deliberazione n. 168/04;

b) la necessità di riferire lo standard obbligatorio di comunicazione all'utente della rete di distribuzione anziché al venditore di gas naturale, alla luce del fatto che il primo potrebbe essere diverso dal venditore al dettaglio che ha in essere un contratto di fornitura con il cliente finale e l'opportunità di integrare la regolazione attuale chiarendo l'obbligo di trasferimento degli indennizzi automatici lungo tutta la catena dei rapporti commerciali per arrivare al cliente finale;

c) l'opportunità che lo standard nazionale di comunicazione sia pensato quale standard minimo che i distributori debbano comunque gestire ed al quale i venditori debbono adeguarsi, senza che questo pregiudichi soluzioni più evolute utilizzabili previo accordo tra le parti;

in esito all'esame delle osservazioni al primo documento per la consultazione ed in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 203/05 in tema di Air è stata effettuata una seconda consultazione caratterizzata dalle seguenti proposte principali:

a) accoglimento dell'istanza di estensione dello standard obbligatorio di comunicazione a tutti i clienti finali allacciati a reti di distribuzione locale, sia alimentati in bassa che in alta/media pressione, ai fini di una maggiore omogeneità dei flussi informativi;

b) non accoglimento dell'istanza di riferire lo standard solo all'utente del servizio di distribuzione, ma allargamento anche al venditore in quanto soggetto che mantiene contatti diretti con il cliente finale;

c) previsione che da una parte il venditore di gas naturale al dettaglio assicuri, mediante accordi con i soggetti interposti, che le richieste di prestazione vengano inoltrate al distributore interessato entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che, dall'altra, l'utente del servizio di distribuzione assicuri, mediante accordi con gli altri soggetti interposti e con il venditore di gas naturale al dettaglio, che l'indennizzo automatico ricevuto dal distributore venga accreditato al cliente finale interessato nei tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04;

d) individuazione di:

un'opzione base, minima e obbligatoria, caratterizzata dall'uso della posta elettronica certificata e da allegati firmati digitalmente e marcati temporalmente nonché dalla presenza del codice del punto di riconsegna del gas, ove già realizzato, come uno dei contenuti obbligatori da riportare nell'oggetto della e-mail inviata per la richiesta della prestazione, per tutte le richieste di prestazioni commerciali diverse dai preventivi;

la possibilità di utilizzare in alternativa alla posta elettronica certificata modalità tecniche di trasmissione più evolute, del tipo «*Application-to-Application*» o «*Web-Application*», purché in modo imparziale e non discriminatorio e mettendo a disposizione anche l'agenda degli appuntamenti;

e) l'istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato all'individuazione:

del vettore di comunicazione per l'opzione base;

delle regole di comunicazione e dei contenuti minimi obbligatori delle richieste di prestazioni commerciali e di cambio del fornitore;

di un'opzione a regime, caratterizzata da standard di comunicazione evoluti;

f) tempi di attuazione che consentano la graduale attivazione della nuova disciplina in tema di standard di comunicazione ed in particolare:

il 1° luglio 2007 come data di avvio per l'utilizzo obbligatorio del canale di comunicazione individuato per l'opzione base, ossia della posta elettronica certificata;

un transitorio fino al 31 dicembre 2007, nel quale ammettere per la trasmissione dei dati il formato Excel o equivalente e per l'invio di documenti, quali il preventivo, il formato Pdf;

il mese di giugno 2007 come termine per l'individuazione da parte del gruppo di lavoro del vettore di comunicazione della soluzione base e delle regole e dei contenuti delle richieste di prestazione commerciali, consentendone l'attuazione a partire dal 1° gennaio 2008;

le osservazioni pervenute al secondo documento per la consultazione hanno evidenziato:

a) l'apprezzamento per il metodo Air seguito nel procedimento e per l'accoglimento di alcune proposte quale quella di prevedere anche l'utilizzo di strumenti di comunicazione più evoluti;

b) la condivisione della scelta di istituire il gruppo di lavoro, sottolineando la necessità di coordinarsi con quanto previsto dalla deliberazione n. 138/04 in tema di aggiornamento del CRGD;

c) la condivisione del canale individuato di posta elettronica certificata, ma dissenso sull'obbligatorietà di firmare digitalmente e marcare temporalmente gli allegati, decisione ritenuta prematura soprattutto per il forte impatto organizzativo;

d) la necessità di distinguere regole di trasmissione e contenuti minimi obbligatori per singola comunicazione o per gruppi omogenei di comunicazioni;

e) l'opportunità di evitare disposizioni che richiedano manualità, quali ad esempio la previsione di riportare il codice del punto di riconsegna nell'oggetto della e-mail inviata per la richiesta della prestazione, per i conseguenti oneri e per la difficoltà di gestione delle richieste multiple;

f) l'opportunità di introdurre un obbligo specifico di pubblicazione sui siti internet, al fine di superare le difficoltà di reperimento, delle necessarie informazioni da parte degli operatori;

l'art. 3, comma 4, della deliberazione n. 138/04 prevede che l'Autorità approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del CRGD, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità.

Ritenuto che sia opportuno:

definire quali soggetti destinatari del provvedimento i distributori di gas naturale, gli utenti del servizio di distribuzione ed i venditori di gas naturale, al fine di perseguire l'obiettivo generale di razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale per favorire un mercato sempre più competitivo ed una maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali;

facilitare il cambio di fornitore per le utenze intermedie e piccole ed assicurare il rispetto degli obblighi di tempestività nell'evasione delle richieste di prestazioni commerciali e di sostituzione del fornitore di gas naturale;

confermare, al fine di garantire omogeneità nelle modalità operative di gestione delle richieste, che il provvedimento si applichi a tutti i clienti finali allacciati a reti di distribuzione di gas per le prestazioni di qualità commerciale previste dalla deliberazione n. 168/04 e per la sostituzione del venditore nella fornitura di gas come da deliberazione n. 138/04, pur auspicandone l'uso volontario tra i soggetti operanti nel settore gas anche per ulteriori prestazioni non in ambito;

prevedere in linea con quanto proposto nel secondo documento per la consultazione:

a) un'opzione base, minima e obbligatoria, caratterizzata dall'uso della posta elettronica certificata;

b) la possibilità per il distributore di mettere a disposizione, in alternativa alla posta elettronica certificata, modalità tecniche di trasmissione più evolute, del tipo «Application-to-Application» e/o applicazioni Web;

accogliere la richiesta di non firmare digitalmente e di non marcare temporalmente gli allegati alla e-mail certificata, ribadendo peraltro che le comunicazioni inviate utilizzando lo standard sono da considerarsi sostitutive di quelle cartacee, al fine di evitare la trasmissione delle stesse comunicazioni attraverso più canali;

confermare, ancorché già implicitamente stabilito da precedenti provvedimenti dell'Autorità, l'obbligo per i soggetti interessati dal provvedimento di dotarsi di sito internet;

prevedere l'istituzione da parte dell'Autorità di un gruppo di lavoro che si occupi di proporre elementi utili all'individuazione del vettore di comunicazione per la soluzione base di standard obbligatorio nazionale, sia per le prestazioni di qualità commerciale dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione sia per il cambio di fornitore, così come della valutazione di canali e vettori di trasmissione evoluti, da utilizzare a regime, e che coinvolga le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale nonché dei grossisti di energia;

che il gruppo di lavoro di cui al precedente alinea, al fine di pervenire a soluzioni in tema di standard di comunicazione che siano coerenti con quelle relative al CRGD, si coordini con il gruppo di lavoro per l'aggiornamento del CRGD ai sensi dell'art. 3, comma 4, della deliberazione n. 138/04;

Delibera:

1. di approvare le disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori nel settore del gas naturale, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato *A*);

2. di istituire un gruppo di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorità, finalizzato alla definizione di proposte utili alla regolazione in tema di standard di comunicazione, anche con riferimento a standard evoluti da utilizzare a regime, che coinvolga le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale nonché dei grossisti di energia.

Milano, 18 dicembre 2006

Il presidente: Ortis

ALLEGATO *A*

DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

Titolo I – Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento recante disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di scambio di informazioni tra gli operatori del settore del gas si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni della deliberazione n. 138/04 e del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione n. 168/04, nonché le seguenti definizioni:

- "*Application-to-Application*" è una modalità di gestione che si avvale di interfacce di comunicazione ossia di un insieme di protocolli che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro in modo automatizzato;
- "applicazione internet" è un programma sviluppato adottando tecnologie internet, in particolare utilizzando il protocollo http *(HyperText Transfer Protocol*) per il trasferimento dei dati ed il linguaggio a marcatori (X)HTML (*eXtensible HyperText Markup Language*) per la presentazione e la struttura dell'informazione;
- "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- "decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68" è il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- "deliberazione n. 138/04" è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche ed integrazioni;
- "deliberazione n. 168/04" è la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, e successive modifiche ed integrazioni;
- "messaggio di posta elettronica certificato" è un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
- "piattaforma" è l'infrastruttura informatica, comprendente sia hardware che software, su cui vengono elaborati i programmi applicativi;
- "posta elettronica certificata" è ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
- "sito internet" è l'insieme strutturato di pagine *Web* utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi;

- "Testo Integrato della qualità dei servizi gas" è il Testo integrato recante le disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas, approvato con la deliberazione n. 168/04.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Sono tenuti all'attuazione del presente provvedimento:

a) i distributori di gas naturale;

b) gli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale;

c) i venditori di gas naturale, qualora diversi dai soggetti di cui alla lettera b).

2.2 Il presente provvedimento si applica allo scambio di informazioni finalizzate all'effettuazione:

a) delle prestazioni di qualità commerciale previste dalla deliberazione n. 168/04 richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione;

b) della sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04.

2.3 Il presente provvedimento può essere applicato dai soggetti di cui al comma 1 su base volontaria anche per prestazioni diverse da quelle di cui al comma 2, previo accordo tra le parti.

Titolo II Standard di comunicazione

Articolo 3
Elementi dello standard obbligatorio base di comunicazione

3.1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti ad effettuare lo scambio di informazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, attraverso lo standard obbligatorio base di comunicazione caratterizzato con riferimento alle informazioni trasmesse:

a) dal canale di comunicazione di cui al successivo articolo 4;

b) dai formati per la trasmissione delle informazioni di cui al successivo articolo 5;

c) dalle regole di trasmissione di cui al successivo articolo 6;

d) dai contenuti minimi obbligatori delle informazioni di cui al successivo articolo 7.

3.2 Le comunicazioni scambiate attraverso lo standard obbligatorio di comunicazione di cui al precedente comma non necessitano di conferma cartacea mediante invio postale o fax.

Articolo 4
Canale di trasmissione delle informazioni

4.1 Le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, devono essere trasmesse attraverso il canale di posta elettronica certificata.

4.2 Per le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere utilizzati i canali alternativi fax e posta solo nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore.

4.3 I requisiti tecnici delle piattaforme utilizzate per l'invio della posta elettronica certificata devono rispettare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Articolo 5
Formati per la trasmissione delle informazioni

5.1 L'invio dei dati e/o dei testi delle comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, deve avvenire attraverso file allegati ai messaggi di posta elettronica certificata.

5.2 L'Autorità con successivo provvedimento definisce i formati dei file di cui al precedente comma.

Articolo 6
Regole di trasmissione delle informazioni

6.1 L'Autorità con successivo provvedimento definisce le regole di trasmissione delle informazioni relative a ciascuna delle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 7
Contenuti minimi obbligatori delle informazioni

7.1 L'Autorità con successivo provvedimento definisce i contenuti minimi obbligatori delle informazioni relative a ciascuna delle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 8
Standard di comunicazione evoluto

8.1 Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, in deroga a quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5, il distributore può utilizzare per la trasmissione delle informazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, soluzioni del tipo "*Application-to-Application*" e/o applicazioni internet, a condizione che tali modalità vengano rese disponibili agli utenti del servizio di distribuzione del gas in modo imparziale e non discriminatorio.

8.2 Il distributore che intende avvalersi di quanto previsto dal precedente comma, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della messa a disposizione di soluzioni del tipo "*Application-to Application*" e/o applicazioni internet:

a) pubblica nel proprio sito internet nella sezione di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettera b), il tipo di soluzione resa disponibile, le istruzioni per avvalersene e la data a partire dalla quale la soluzione è operativa;

b) comunica mediante posta elettronica certificata a ciascuno dei propri utenti del servizio di distribuzione le informazioni di cui alla precedente lettera a).

Titolo III – Obblighi relativi allo standard di comunicazione

Articolo 9
Obblighi di informazione

9.1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a:

a) dotarsi di sito internet ed a comunicarne gli estremi alle controparti;

b) pubblicare nel proprio sito internet in una sezione facilmente accessibile denominata "Scambio di informazioni tra gli operatori":

(i) l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazioni;

(ii) il numero di fax ed il recapito di posta a cui far pervenire in alternativa la documentazione nel caso previsto al precedente articolo 4, comma 2;

c) a comunicare tempestivamente alle controparti tramite posta elettronica certificata ogni eventuale variazione nei dati di cui al presente articolo.

Articolo 10
Ricevibilità delle comunicazioni

10.1 A partire dall'1 luglio 2007 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1:

a) sono tenuti ad accettare le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, inviate attraverso lo standard obbligatorio base di comunicazione o, qualora reso disponibile, attraverso lo standard di comunicazione evoluto di cui all'articolo 8;

b) non sono tenuti a processare le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, non inviate attraverso lo standard obbligatorio base di comunicazione o, qualora reso disponibile, attraverso lo standard di comunicazione evoluto di cui all'articolo 8.

Articolo 11
Tempestività di trasmissione delle richieste dei clienti finali

11.1 Il venditore di gas naturale, qualora diverso dall'utente del servizio di distribuzione di gas naturale, è tenuto ad assicurare che le richieste di prestazione vengano inviate al distributore di gas naturale interessato entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del cliente finale, mediante accordi con l'utente del servizio di distribuzione e con gli altri soggetti eventualmente interposti.

Articolo 12
Corresponsione degli indennizzi ai clienti finali

12.1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), provvedono ad inviare tramite posta elettronica certificata alle controparti interessate, in accompagnamento al pagamento degli indennizzi automatici, una comunicazione contenente l'elenco dei clienti finali aventi diritto a percepire l'indennizzo

automatico, individuati ciascuno dal codice del punto di riconsegna del gas, ove definito, o dal codice univoco di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione n. 168/04.

12.2 L'utente del servizio di distribuzione, qualora diverso dal venditore di gas naturale, assicura il rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato della qualità dei servizi gas in tema di corresponsione degli indennizzi automatici a favore dei clienti finali aventi diritto mediante accordi con il venditore di gas naturale e con gli altri soggetti eventualmente interposti.

Titolo V – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 13
Disposizioni transitorie

13.1 Entro il 30 giugno 2007 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata.

13.2 Fatto salvo quanto successivamente disposto in materia dall'Autorità a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, e agli articoli 6 e 7, il distributore pubblica sul proprio sito, nella sezione di cui al precedente articolo 9, comma 2, lettera b), i contenuti minimi obbligatori delle informazioni relative a ciascuna delle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.

13.3 Fino al 31 dicembre 2007 i file allegati ai messaggi di posta elettronica di cui all'articolo 5, comma 1, sono in formato Excel o equivalente per l'invio di dati numerici e formato Pdf per l'invio di testi.

13.4 A partire dall'1 ottobre 2008 il distributore è tenuto a rendere disponibili agli utenti del servizio di distribuzione del gas in modo imparziale e non discriminatorio soluzioni del tipo "*Application-to-Application*" e/o applicazioni internet per la trasmissione delle informazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2. Fino a tale data, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, il distributore può continuare a rendere disponibile tali soluzioni a parte degli utenti del servizio di distribuzione del gas a condizione di applicare alla restante parte degli utenti del servizio di distribuzione del gas quanto disposto dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 14
Disposizioni finali

14.1 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 gennaio 2007.

07A02536

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2007.

Integrazioni e modifiche alla deliberazione 27 dicembre 2006, n. 318/06, in merito a condizioni economiche e ritiro dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. (Deliberazione 16/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2007;

Visti:

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06 (di seguito: deliberazione n. 318/06);

la sentenza del TAR per il Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017;

Considerato che:

l'Autorità, con la deliberazione n. 318/06, ha aggiornato le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

l'Autorità, con la medesima deliberazione, ha altresì previsto che il predetto aggiornamento sia disposto in via provvisoria e salvo conguaglio, poiché al termine del contenzioso tuttora in corso potrebbe venir meno, con effetto retroattivo, l'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

la deliberazione n. 318/06 modifica anche la definizione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all'art. 5 della deliberazione n. 34/05;

in seguito alla pubblicazione della deliberazione n. 318/06, sono pervenute all'Autorità per le vie brevi alcune richieste di precisazione in merito a:

a) le modalità di confronto tra il prezzo minimo garantito calcolato ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 34/05 ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione;

b) le modalità di effettuazione degli eventuali conguagli previsti al punto 3 della medesima deliberazione;

Ritenuto opportuno:

fornire le predette precisazioni integrando e modificando la deliberazione n. 318/06, al fine di prevedere che:

a) il confronto tra il prezzo minimo garantito calcolato ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 34/05 ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione sia effettuato su base annuale e limitatamente ai primi 2.000.000 di kWh ritirati annualmente;

b) i conguagli di cui al punto 3 siano effettuati facendo riferimento al prezzo indicato dal produttore ai sensi del punto 5 della medesima deliberazione;

Delibera:

1. di sostituire, al punto 2. della deliberazione n. 318/06, le parole «sono pari, in ciascun mese, al maggior valore tra il prezzo calcolato ai sensi del comma 5.1 ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2» con le seguenti: «sono pari, in ciascun anno, limitatamente ai primi 2.000.000 di kWh ritirati, al maggior valore tra il prezzo calcolato ai sensi del comma 5.1, lettera *a)*, ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2»;

2. di sostituire il punto 6. della deliberazione n. 318/06 con il seguente:

«6. il gestore di rete effettua il conguaglio di cui al precedente punto 3 facendo riferimento al prezzo indicato dal produttore ai sensi del precedente punto 5»;

3. di prorogare al 28 febbraio 2007 il termine di cui al punto 4. della deliberazione n. 318/06;

4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione n. 318/06, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 2 febbraio 2007

Il presidente: Ortis

07A02537

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2007.

Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas. (Deliberazione n. 17/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;

la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);

la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2005, n. 249/05;

la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2006, n. 70/06 (di seguito: deliberazione n. 70/06);

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;

il documento per la consultazione 19 maggio 2006, recante «Criteri per la definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie d'uso del gas ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04» (di seguito: documento per la consultazione 19 maggio 2006).

il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.a. approvato dall'Autorità;

il codice di trasporto di Edison T&S S.p.a., ridenominata dal 31 dicembre 2004 Società Gasdotti Italia S.p.a., approvato dall'Autorità;

Considerato che:

l'art. 13 della deliberazione n. 137/02 prevede che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas, inteso come l'insieme delle procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonché delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti;

con la deliberazione n. 22/04, l'Autorità ha stabilito che la predetta disciplina sia definita in modo graduale, secondo un percorso di interventi funzionali alla gestione delle esigenze definite dalla deliberazione n. 137/02;

in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione n. 22/04 l'Autorità intende promuovere con prossimi provvedimenti una riforma dell'attuale sistema di bilanciamento, al fine di consentire la predisposizione giornaliera del bilancio commerciale definitivo e l'istituzione di un mercato giornaliero di bilanciamento;

l'Autorità intende valutare le modalità di introduzione di sistemi di telelettura per la rilevazione dei consumi dei clienti finali con frequenza almeno giornaliera, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema e garantire la tempestività nel trasferimento del dato di misura ai soggetti interessati;

nelle more dei provvedimenti contenenti l'obbligo di installazione dei sistemi di cui al precedente alinea è necessario ricorrere ad algoritmi di stima dei profili di consumo dei clienti finali, attraverso l'utilizzo di profili di prelievo aventi scansione temporale giornaliera;

Considerato che:

l'art. 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di distribuzione renda pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autorità con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione;

l'art. 19, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di distribuzione determini i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto e che nell'ambito di tali dati siano individuate le categorie d'uso del gas di cui all'art. 7, comma 1 della medesima delibera;

l'art. 20, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo, di cui all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;

l'art. 30, comma 7, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, l'impresa di distribuzione trasmetta all'impresa di trasporto la percentuale di prelievi per uso civile, in luogo delle categorie d'uso, e che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili distinguendo tra prelievi di clienti finali civili e prelievi di altri clienti finali;

l'art. 24, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettui la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;

l'art. 28, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, della medesima delibera, le imprese di distribuzione rendano pubblici, anche tramite il proprio sito internet, entro il 1º ottobre 2004, i profili di prelievo utilizzati dalle stesse;

l'art. 28, comma 2, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, della mede-

sima deliberazione, la stima dei consumi ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione venga effettuata applicando i profili di prelievo e le categorie d'uso di ciascuna impresa;

l'art. 28, comma 3, della deliberazione n. 138/04 dispone che le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i criteri e le metodologie, nonché ogni altro elemento utilizzato per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d'uso;

dai dati raccolti dall'Autorità emerge una elevata eterogeneità circa le modalità utilizzate dalle imprese di distribuzione per la predisposizione dei profili di prelievo e più in generale dei meccanismi di stima dei consumi;

Considerato che:

con la deliberazione n. 70/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/04 da utilizzarsi sia per la stima dei consumi in caso di non disponibilità del dato di prelievo, sia per la ripartizione temporale dei dati misurati;

il documento per la consultazione 19 maggio 2006 ha proposto:

che i profili di prelievo standard debbano essere utilizzati per tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione, indipendentemente dalle modalità di utilizzo del gas e dai quantitativi di gas prelevati dal cliente finale;

la codifica di profili di prelievo standard sulla base di alcune variabili che tengano conto delle specificità climatiche e di consumo dei punti di riconsegna;

l'introduzione di profili di prelievo standard con dettaglio temporale giornaliero;

l'introduzione di profili di prelievo standard di tipo statico, indipendenti da variabili esogene, ai fini della semplificazione gestionale dei processi;

di attribuire alle società esercenti l'attività di vendita la responsabilità di fornire alle imprese di distribuzione i dati necessari all'identificazione del profilo di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna sui quali hanno ottenuto l'accesso;

l'introduzione di obblighi a carico delle imprese di distribuzione relativi alla diffusione e pubblicazione di dati statistici aggregati circa la segmentazione dei punti di riconsegna in relazione ai profili di prelievo standard, nonché alla diffusione dei dati di prelievo relativi al singolo cliente finale;

l'attribuzione alle imprese di distribuzione della responsabilità di ripartizione tra i consumi stimati della differenza tra il quantitativo rilevato presso i punti di riconsegna della rete di trasporto e la somma di quanto stimato e misurato presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione;

l'obbligo di utilizzo dei profili di prelievo standard da parte delle società esercenti l'attività di vendita per la generazione delle stime necessarie alla fatturazione al cliente finale;

dall'esame delle risposte al documento per la consultazione 19 maggio 2006 è emerso:

che la stima dei consumi venga effettuata mediante l'utilizzo dei profili di prelievo standard per tutte le categorie d'uso;

la necessità che le caratteristiche e il numero dei profili di prelievo standard introdotti siano tali da rendere agevole la loro adozione e lo scambio informativo tra i soggetti preposti al loro utilizzo;

che la previsione di un sistema unico vincolante, basato su criteri a cui tutti i soggetti interessati devono attenersi, può penalizzare i soggetti che possono dimostrare di avere processi di stima più articolati e migliorativi rispetto a quelli previsti come base per la generalità delle imprese di distribuzione;

le modalità di identificazione dei profili di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna debbano essere coerenti con quanto contenuto nei codici di rete per il servizio di distribuzione gas;

che l'introduzione dell'obbligo a carico delle imprese di distribuzione di pubblicare i dati di prelievo dei punti di riconsegna, ancorché in forma aggregata, può rappresentare uno stimolo alla concorrenza e all'apertura del mercato;

che è opportuno attribuire all'impresa di distribuzione la responsabilità dell'attività di riconciliazione tra il risultato del processo di stima e la misura effettuata presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;

che la determinazione di dati funzionali all'allocazione con dettaglio giornaliero, ancorché positiva per il corretto funzionamento del sistema, è difficilmente implementabile nel breve termine a causa delle modifiche necessarie ai sistemi informativi delle imprese di distribuzione;

che l'utilizzo dei profili di prelievo standard ai fini della fatturazione ai clienti finali non debba rappresentare un obbligo per le società esercenti l'attività di vendita, che utilizzano la metodologia di stima come ulteriore elemento della propria politica commerciale e dunque come leva concorrenziale;

l'attuale assetto del sistema gas non prevede una sistematica regolazione in tema di gas non contabilizzato nelle reti di distribuzione, atta a fornire la garanzia che non avvengano attribuite agli utenti indebite dispersioni di materia prima;

Ritenuto che:

sia necessario attuare una ridefinizione degli attuali processi allocativi sia in termini di responsabilità dei soggetti interessati, sia in termini di tempistiche e modalità operative, in quanto essenziale al raggiungimento dell'obiettivo di predisposizione giornaliera del bilancio commerciale definitivo e istituzione di un mercato giornaliero di bilanciamento;

sia necessario a tal fine modificare la deliberazione n. 138/04;

sia opportuno introdurre le modifiche previste con gradualità, in modo tale da consentire a tutte le imprese di distribuzione di adeguare i propri processi e sistemi informativi;

fino all'entrata in vigore di provvedimenti inerenti la rilevazione almeno su base giornaliera dei consumi dei clienti finali sia necessario ricorrere alla stima dei consumi mediante l'utilizzo di profili di prelievo standard aventi scansione temporale giornaliera;

sia necessario che a tutti i punti di riconsegna, indipendentemente dall'utilizzo del gas, venga associato un profilo di prelievo standard funzionale alla stima dei consumi in caso di non disponibilità del dato di lettura, per quanto previsto dalla deliberazione n. 138/04;

sia opportuno definire un numero minimo obbligatorio di profili di prelievo standard utilizzati da tutte le imprese di distribuzione;

sia opportuno accogliere la richiesta di consentire a tutti i soggetti l'utilizzo di profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti dall'Autorità; ma che tale facoltà non comporti l'introduzione di complicazioni gestionali al sistema di scambio informativo tra imprese di distribuzione e imprese di trasporto;

sia necessario provvedere alla modifica del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, al fine di recepire l'introduzione dei profili di prelievo standard;

sia opportuno introdurre obblighi a carico delle imprese di distribuzione circa la diffusione di dati aggregati relativi ai consumi dei clienti finali in relazione ai profili di prelievo standard;

sia necessario che le imprese di trasporto adeguino le procedure informatiche predisposte per la ricezione dei dati funzionali all'allocazione e provvedano inoltre alla conseguente modifica dei codici di rete;

sia opportuno, anche in relazione al continuo sviluppo di nuove tipologie contrattuali, lasciare alle società di vendita la facoltà di utilizzare i propri criteri di stima per la fatturazione ai clienti finali, nel rispetto della disciplina regolamentare vigente;

sia opportuno che l'Autorità, con successivi provvedimenti, pervenga a una regolazione specifica in tema di gas non contabilizzato delle reti di distribuzione, individuando, a tutela degli utenti, adeguati meccanismi di incentivazione e penalizzazione a carico dei soggetti esercenti l'attività di distribuzione;

Delibera:

1. di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 riportate in nell'allegato *A*, che forma costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di definire i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso per l'anno termico 2007-2008 riportati nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di fissare l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 di cui al punto 1 e dell'obbligatorietà d'uso dei profili di cui al punto 2, al 1° ottobre 2007;

4. di prevedere che entro il 30 giugno 2007 gli utenti del servizio di distribuzione provvedano a comunicare all'impresa di distribuzione tutti i dati necessari all'identificazione del profilo di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna di propria competenza; per i punti di riconsegna attivi da meno di un anno l'utente del servizio di distribuzione dovrà comunicare anche il prelievo annuo previsto, laddove non già comunicato ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera *a)* della deliberazione n. 138/04; l'impresa di distribuzione dovrà rendere note ai propri utenti entro il 30 aprile 2007, le modalità da utilizzare per tale comunicazione;

5. di prevedere che entro il 30 settembre 2007 l'impresa di distribuzione provveda ad associare il profilo di prelievo standard corrispondente a ciascun punto di riconsegna attivo, a determinare il prelievo annuo sulla base del profilo associato e dei dati di lettura già acquisiti e a darne comunicazione agli utenti entro il 31 ottobre 2007; qualora l'utente del servizio di distribuzione non provveda ad ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma 4, l'impresa di distribuzione provvederà ad associare il profilo corrispondente alla categoria d'uso «Riscaldamento individuale/centralizzato» di cui all'allegato *B*;

6. di approvare con successivo provvedimento da emanarsi entro il 30 settembre 2007 gli aggiornamenti al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas che si rendono necessari a seguito delle modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 138/04 di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima deliberazione;

7. di prevedere che le società Snam Rete Gas S.p.a. e Società Gasdotti Italia S.p.a. presentino all'Autorità per la loro approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le disposizioni di cui ai precedenti punti, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

8. di notificare alle società Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano) e Società Gasdotti Italia S.p.a., con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

9. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana — ad eccezione dell'allegato *B* — e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

10. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/04, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 2 febbraio 2007

Il presidente: Ortis

ALLEGATO A

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2004, N. 138/04

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

"categoria d'uso" è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di un punto di riconsegna in funzione dell'utilizzo del gas;

"classe di prelievo" è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di un punto di riconsegna in funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo ha valore significativo;

"periodo annuale di esercizio dell'impianto termico" è il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 9, comma 2 e successive modificazioni; per la zona climatica F definita all'articolo 2, comma 1, del medesimo Decreto si assume convenzionalmente come periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno;

"profilo di prelievo" è la ripartizione temporale dei prelievi per il punto di riconsegna rilevati sino alla data dell'ultima lettura e una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto del prelievo annuo;

"profilo di prelievo standard" è il profilo di prelievo normalizzato definito sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

7.1 L'Autorità definisce ed aggiorna con proprio provvedimento profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, da utilizzarsi per le attività descritte ai successivi articoli 15, 19, 20 e 24.

7.2 L'impresa di distribuzione, previa motivata richiesta da sottoporre al parere dell'Autorità, può definire profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas aggiuntivi rispetto ai profili di prelievo standard di cui al comma precedente. L'impresa di distribuzione rende pubblici, anche tramite il proprio sito internet, gli eventuali profili di prelievo standard aggiuntivi associati a categorie d'uso del gas.

7.3 Il profilo di prelievo del punto di riconsegna può essere aggiornato dall'impresa di distribuzione ad ogni lettura pervenuta e comunque almeno una volta all'anno, in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico. L'impresa di distribuzione rende pubblici, anche tramite il proprio sito internet, le modalità di utilizzo e aggiornamento dei profili di prelievo.

7.4 L'impresa di distribuzione provvede a determinare per ciascun punto di riconsegna il profilo di prelievo, sulla base dei profili di prelievo standard di cui ai commi 7.1 e 7.2 e di quanto comunicato dall'utente all'atto della richiesta di accesso per attivazione della fornitura ai sensi dell'articolo 13.

7.5 I dati relativi al prelievo si riferiscono univocamente al cliente finale; l'impresa di distribuzione, l'utente o l'esercente l'attività di vendita che riforniscono il

cliente finale possono trattare tali dati unicamente per gli scopi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità.

7.6 L'impresa di distribuzione rende pubblici, entro la fine di ciascun anno solare, anche tramite il proprio sito internet, dati statistici aggregati per impianto gestito relativi al numero dei punti di riconsegna attivi e ai volumi trasportati, in relazione a ciascun profilo di prelievo standard ed a ciascuna categoria d'uso di cui ai commi 7.1 e 7.2.

c) l'articolo 10, comma 2, è sostituito dal seguente comma:

1.2 Le informazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione.

d) la lettera a5) dell'articolo 13, comma 3, è sostituita dalla seguente:

13.3 a5) dati necessari per l'identificazione del suo profilo di prelievo standard ai sensi dell'articolo 7;

e) all'articolo 14, commi 3, 6, 8 e 9 le parole "articolo 29" sono sostituite dalle parole "articolo 28";

f) l'articolo 14, comma 10, è sostituito dal seguente comma:

14.10 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente subentrante i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:

- i dati di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a1), a2), a3), a4) e a 9);
- il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna;
- il prelievo annuo;
- il massimo prelievo orario contrattuale;
- il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
- il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione;
- la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
- la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
- la presenza di un convertitore dei volumi;
- l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.

Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 14.12.

g) l'articolo 15, comma 2, è sostituito dal seguente comma:

15.2 L'impresa di distribuzione ricondurrà la lettura, rilevata ai sensi del comma 15.1, al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando i profili di prelievo di cui all'articolo 7, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura.

h) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

19.1 L'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente procedura:

a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna correlati ad un singolo punto di consegna, determina:

- il totale giornaliero dei prelievi misurati;

e sulla base dei profili di prelievo di cui all'articolo 7:

- il totale giornaliero dei prelievi stimati;

b) individua il quantitativo su base giornaliera, immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;

c) determina la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui alla precedente lettera b), e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui alla precedente lettera a), e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati giornalieri di cui alla medesima lettera a); nel periodo annuale di esercizio dell'impianto termico detta ripartizione avviene tra i soli prelievi stimati giornalieri dei punti di riconsegna associati a categorie d'uso del gas con componente termica.

I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di correttore sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di correzione.

19.2 L'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto e rende disponibili agli utenti i dati di cui al comma 19.1, entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi.

19.3 Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, la trasmissione di cui al precedente comma 19.2, fatti salvi accordi diversi tra le imprese di distribuzione, è effettuata dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna. A tal fine, le imprese di distribuzione che non hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra nei confronti dell'impresa di trasporto, comunicano all'impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all'impresa di

trasporto entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati di cui al comma 19.2 per i punti di riconsegna appartenenti all'impianto o alla porzione di impianto gestita.

i) l'articolo 20, comma 1, è sostituito dal seguente comma:

20.1 L'impresa di trasporto, sulla base dei dati di cui all'articolo 19 e delle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto, determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas giornaliero.

j) l'articolo 24, comma 1, è sostituito dal seguente comma:

24.1 Il servizio di distribuzione viene fatturato dall'impresa di distribuzione agli utenti con periodicità mensile. Ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettua la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo di cui all'articolo 7. La trasmissione delle fatture agli utenti è effettuata con anticipo via fax o posta elettronica o mediante supporto informatico e conferma per lettera.

k) l'articolo 24, comma 4, è stato abrogato;

l) l'articolo 24, comma 5, è stato rinumerato articolo 24, comma 4;

m) l'articolo 24, comma 6, è stato rinumerato articolo 24, comma 5;

n) l'articolo 24, comma 7, è stato rinumerato articolo 24, comma 6;

o) l'articolo 24, comma 8, è stato abrogato;

p) l'articolo 28 è stato abrogato;

q) l'articolo 29 "*Disposizioni transitorie in materia di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali*" è rinumerato articolo 28 e sostituito dal seguente.

28.1 L'impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all'articolo 14, consentendo l'accesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta medesima o, qualora espressamente richiesto dall'utente, dal primo giorno degli ulteriori mesi successivi. A tal fine, la richiesta di accesso deve contenere la data dalla quale il servizio decorre e pervenire all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura.

28.2 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce i termini temporali per la presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 e per la decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo in qualsiasi giorno del mese.

r) l'articolo 30 "*Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto*" è rinumerato articolo 29 e sostituito dal seguente:

29.1 Fino alla fine dell'anno termico 2010-2011, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 19, commi 2 e 3, l'impresa di distribuzione può trasmettere all'impresa di trasporto e rendere disponibili agli utenti i dati

di cui all'articolo 19 comma 1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati; nel caso di cui all'articolo 19, comma 3 la trasmissione dei dati all'impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all'impresa di trasporto deve essere effettuata entro il quarto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno sette del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Fino allo stesso termine le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1 sono trasmesse entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione.

29.2 Fino alla fine dell'anno termico 2008-2009, solo nel caso in cui l'impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 e dall'articolo 20, comma 1, possono essere utilizzate le seguenti procedure:

- l'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto con la seguente modalità:

  a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna sottesi ad un singolo punto di consegna, determina:

- il totale giornaliero dei prelievi misurati;
- il totale mensile dei prelievi basati su misure;

  e sulla base dei profili di prelievo di cui all'articolo 7:

- il totale mensile dei prelievi stimati;

  b) individua il quantitativo su base mensile, o giornaliera qualora disponibile, immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;

  c) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui alla precedente lettera b), e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui alla precedente lettera a), e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati mensili di cui alla medesima lettera a); nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e aprile detta ripartizione avviene tra i soli prelievi stimati mensili dei punti di riconsegna associati a categorie d'uso del gas con componente termica;

  d) provvede ad aggregare i dati mensili in funzione dei profili di prelievo standard di cui all'articolo 7, comma 1;

- l'impresa di trasporto, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto:

  a) sulla base delle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14 determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas totale mensile;

b) effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo standard di cui all'articolo 7, comma 1;

c) individua il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto ripartendo le eventuali differenze giornaliere.

s) l'articolo 31 "*Disposizioni finali*" è stato rinumerato articolo 30.

07A02538

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2007.

Modifica dell'allegato *A* alla deliberazione n. 234/02 e dell'allegato *A* alla deliberazione n. 111/04. (Deliberazione n. 18/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02);

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03, come modificata dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: Linee guida);

la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04);

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04).

Considerato che:

il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e dei connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;

la deliberazione n. 219/04, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;

il contributo tariffario di cui al precedente alinea viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I e di tipo II consegnato dai distributori obbligati, inclusi quelli eventualmente acquistati nel mercato organizzato di cui all'art. 10, comma 3 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 o secondo le modalità di contrattazione previste al comma 5 del medesimo articolo;

ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Linee guida è facoltà dell'Autorità fissare nell'ambito delle schede tecniche di valutazione standardizzata dei coefficienti correttivi;

in particolare, l'art. 4, comma 6, lettera *b)*, delle Linee guida disciplina il coefficiente correttivo b, che tiene conto dei minori risparmi di energia primaria conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di buoni acquisto;

l'Autorità ha previsto l'applicazione del coefficiente correttivo b di cui al precedente alinea nella scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato *A* alla deliberazione n. 234/02, e nelle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato *A* alla deliberazione n. 111/04;

nelle schede tecniche di cui al precedente alinea il coefficiente b prevede che nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni acquisto agli utenti, i titolari di progetto possano rendicontare i risparmi energetici conseguiti nella misura ridotta del 50% rispetto al valore del risparmio specifico lordo riconosciuto dalla scheda tecnica per singola unità fisica di riferimento;

l'analisi dei progetti ricevuti dall'Autorità nel corso dei primi due anni di attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, nonché le numerose e crescenti segnalazioni provenienti da consumatori finali, Associazioni di consumatori e soggetti titolari di progetto evidenziano:

una significativa e crescente sovrapposizione geografica dei progetti, soprattutto nel centro e in alcune regioni del sud d'Italia, talché il medesimo consumatore riceve spesso più buoni da diversi soggetti, riducendosi in tal modo la probabilità di utilizzo del complesso dei buoni ricevuti;

che, laddove è previsto il riscatto del buono tramite ritiro delle unità fisiche di riferimento presso un punto di distribuzione, il numero di tali punti risulta spesso inadeguato rispetto al volume di buoni distri-

buiti e all'ampiezza del territorio interessato dal progetto, riducendo la probabilità di un ritorno significativo dell'iniziativa;

l'esaurimento della disponibilità di apparecchi e la conseguente impossibilità per i consumatori di riscattare il buono se non con tentativi successivi, con conseguente riduzione della probabilità che questo avvenga;

a seguito di tali analisi e segnalazioni, gli uffici dell'Autorità hanno condotto una ulteriore indagine sui principali progetti ricevuti che prevedono la distribuzione di buoni acquisto ai consumatori finali, richiedendo a quattordicii soggetti titolari di progetto informazioni relative al «tasso di utilizzo» dei buoni acquisto distribuiti;

in particolare, sono state assunte le informazioni relative al numero di buoni distribuiti, al numero di apparecchi ritirati e al conseguente tasso di utilizzo per singolo buono;

dall'indagine di cui al precedente alinea emerge che il tasso medio di riscatto dei buoni è inferiore al 5%;

l'esame dei risultati delle sessioni di contrattazione nel mercato organizzato dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 evidenzia una costante e significativa riduzione del loro valore di mercato, tale da ridurre sensibilmente il contributo del meccanismo disegnato dai decreti alla remuneratività degli investimenti in interventi di miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia e, di conseguenza, l'efficacia del meccanismo nel perseguire i benefici economici, ambientali e di sistema richiamati più sopra;

Ritenuto che:

il coefficiente b introdotto dall'Autorità nella scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato *A* alla deliberazione n. 234/02, e nelle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato *A* alla deliberazione n. 111/04, utilizzando la facoltà prevista dall'art. 4, comma 7, delle Linee guida, risulta inadeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;

sia necessario e urgente modificare la modalità di rendiconto dei risparmi energetici conseguiti nella misura ridotta del 50% rispetto al valore del risparmio specifico lordo riconosciuto dalla scheda tecnica per singola unità fisica di riferimento, prevista per la realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni acquisto agli utenti;

pertanto, sia necessario e urgente eliminare dalla scheda tecnica n. 1 riportata nell'allegato *A* alla deliberazione n. 234/02, e dalle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato *A* alla deliberazione n. 111/04, il coefficiente correttivo b ivi previsto;

l'eliminazione del coefficiente b, così come contenuto nelle schede tecniche richiamate nel precedente alinea, non costituisce aggiornamento delle stesse ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 8, delle Linee guida, poiché è conseguente alla valutazione di inadeguatezza della disposizione rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali e non è correlata ad eventuali evoluzioni normative, tecnologiche e del mercato;

l'entrata in vigore del presente provvedimento abbia effetto per tutte le richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità dopo la data di sua prima pubblicazione;

in seguito all'eliminazione del coefficiente b dalle schede tecniche oggetto del presente provvedimento, resta salva la possibilità per i soggetti titolari di progetto di richiedere all'Autorità la verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguibili, ai sensi delle medesime schede, per singola unità fisica di riferimento;

Delibera:

1. di eliminare dalla scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato *A* alla deliberazione n. 234/02, e dalle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato *A* alla deliberazione n. 111/04, le seguenti parole: «Nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti il valore del risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene ridotto del 50% (coefficiente correttivo *b)*»;

2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato *A* alla deliberazione n. 234/02, e le schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato *A* alla deliberazione n. 111/04, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione con effetto per tutte le richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità dopo tale data.

Milano, 2 febbraio 2007

Il presidente: Ortis

07A02539

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2007.

Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa Conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 22/07).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 febbraio 2007;

Visti:

la legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»;

il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa);

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa;

la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 118/02, in materia di organizzazione degli uffici, della struttura e delle qualifiche dirigenziali della Cassa;

la deliberazione 12 novembre 2003, n. 131/03, recante modifiche alla organizzazione degli uffici della Cassa;

la deliberazione 4 agosto 2005, n. 180/05 (di seguito: deliberazione 180/05), recante determinazioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa;

la nota dell'Autorità, inviata al Ministero dell'economia e delle finanze in data 7 febbraio 2007.

Considerato che:

con la deliberazione n. 180/05 l'Autorità ha sottoposto al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa, per l'acquisizione della necessaria intesa;

con nota del 18 maggio 2006, Prot. 64506, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato all'Autorità le proprie osservazioni in merito allo schema di cui al precedente alinea;

con lettera del 18 luglio 2006, Prot. AO/M06/3523, l'Autorità ha fornito al Ministero dell'economia e delle finanze i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni presentate;

sono intervenute successive interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare con l'Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato il proprio assenso sullo schema di nuovo regolamento, nell'ambito di consultazioni intercorse anche con l'Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, in esito alle quali è stata inoltrata la nota dell'Autorità in data 7 febbraio 2007, con allegato il testo finale del «Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico»;

Delibera:

1. di adottare il «Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico» allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato *A*);

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministro dell'economia e delle finanze, per la controfirma del «Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico»;

3. di pubblicare, a seguito della controfirma del Ministro dell'economia e delle finanze, il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione e contestualmente trasmetterne copia alla Cassa per i seguiti di competenza.

Milano, 9 febbraio 2007

Il presidente: Ortis

ALLEGATO A

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

Articolo 1
(*Funzioni*)

1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico, di seguito denominata Cassa, esercita attività funzionali agli interessi generali curati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata l'Autorità, e segnatamente:

a) attività di esazione, erogazione e controllo previste per l'amministrazione dei conti degli oneri generali di sistema insistenti sulle tariffe dei settori dell'energia elettrica e del gas, in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità;
b) ulteriori attività richieste dall'Autorità nel quadro della generale forma di collaborazione prevista dall'articolo 2, comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed alle attività dell'Autorità.

1.2 La Cassa, nell'esercizio delle attività di cui al comma precedente, può avvalersi anche di primari enti creditizi o finanziari selezionati previo confronto concorrenziale.

Articolo 2
(*Organi*)

2.1 Sono organi della Cassa:
- il Presidente;
- il Comitato di gestione;
- il Collegio di revisori.

Articolo 3
(*Presidente*)

3.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e sovrintende al suo funzionamento. Convoca e presiede il Comitato di gestione.

3.2 In caso di assenza, anche per cessazione della carica, o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente del

Comitato di gestione con maggiore anzianità nell'ufficio, ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Articolo 4
(*Comitato di gestione*)

4.1 Il Comitato di gestione è composto dal Presidente e da altri due componenti.

4.2 Il Comitato di gestione esercita tutte le funzioni di amministrazione della Cassa che non siano attribuite dal presente provvedimento ad altri organi. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sua sede. Nel caso in cui le sedute si debbano svolgere in altra sede, o con modalità diverse, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.

4.3 Per la validità delle sedute del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno due componenti.

4.4 Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui le sedute si svolgano con la presenza di due componenti per l'adozione delle decisioni è richiesta l'unanimità.

4.5 Qualora si verifichino contestualmente l'assenza o l'impedimento, di due componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione non procrastinabili possono essere adottati, in via d'urgenza, dal componente operativo, salva ratifica del medesimo Comitato che è convocato per una data immediatamente successiva nella quale sussistano le condizioni per l'integrazione del quorum costitutivo e deliberativo di cui al presente articolo.

Articolo 5
(*Collegio di revisori*)

5.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze nomina il Presidente del Collegio dei revisori, scegliendolo tra i componenti effettivi.

5.2 I revisori esercitano le funzioni dei sindaci delle società per azioni, tra cui le funzioni di controllo contabile, di cui all'art. 2409-bis codice civile, in quanto compatibili con la particolarità dell'ordinamento e del funzionamento della Cassa. Nei limiti di tale compatibilità si applicano le disposizioni del codice civile.

5.3 I componenti del Collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o tra persone in possesso di specifica professionalità nel settore.
Un componente effettivo ed un componente supplente sono individuati tra i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6
(*Norme comuni agli organi*)

6.1 Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Cassa sono nominati per un triennio dall'Autorità, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile o finanziaria, energetica (settori gas ed energia elettrica).

6.2 I componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori non possono intrattenere, a pena di decadenza, direttamente o indirettamente, rapporti di dipendenza, di collaborazione o di consulenza con le imprese del settore, avere nelle medesime imprese interessi diretti od indiretti, ricoprire uffici pubblici elettivi, salvo il collocamento in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. La verifica della incompatibilità è rimessa alla decisione dell'Autorità.

6.3 Il Presidente, il Presidente del Collegio dei revisori e i componenti degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorché siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

6.4 Qualora cessi dalla carica il Presidente o un componente, l'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, procede alla sua sostituzione. Nel caso di contemporanea vacanza di almeno due dei componenti il Comitato di gestione, l'Autorità, per assicurare lo svolgimento delle attività della Cassa, procede tempestivamente alla nomina di un Commissario e, ai sensi dell'articolo 6.1, procede per la nomina di un nuovo Comitato di gestione.

6.5 I compensi dei componenti degli organi della Cassa sono stabiliti dall'Autorità d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7
(*Indirizzo e vigilanza*)

7.1 La Cassa esercita le proprie funzioni nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità e secondo gli indirizzi generali dalla stessa disposti, con particolare riferimento alle funzioni serventi i sistemi parafiscali per l'energia elettrica ed il gas ed ai contenuti delle convenzioni da stipulare con gli enti creditizi o finanziari di cui al precedente articolo 1, comma 2.

7.2 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Autorità, approva il rendiconto annuale della Cassa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948 n. 98, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di esercizio. A tale fine la Cassa trasmette il rendiconto annuale alla Autorità non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio.

7.3 In caso di irregolarità o di inefficienze nella gestione, l'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può disporre lo scioglimento degli organi.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 8
(*Direttore generale*)

8.1 Il Direttore generale è nominato dal Comitato di gestione, con l'approvazione dell'Autorità, per un periodo di durata non superiore a cinque anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra il Comitato di gestione e il Direttore generale.

8.2 Il Direttore generale è preposto alla direzione e al controllo delle attività degli uffici della Cassa ed esercita i poteri di spesa relativi.

8.3 Il Direttore generale predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione del Comitato di gestione.

Articolo 9
(*Uffici e personale*)

9.1 Gli uffici della Cassa sono organizzati con deliberazione del Comitato di gestione, trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'approvazione, nella quale vengono stabilite la struttura organizzativa, le qualifiche ed il numero delle risorse umane previste.

9.2 L'assunzione del personale avviene sulla base di procedure di selezione stabilite con deliberazione del Comitato di gestione, in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
I rapporti di lavoro del personale sono soggetti alla disciplina del contratto collettivo nazionale "comparto enti pubblici non economici", come individuato dall' art. 3, del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 e successive modifiche.

9.3 Le determinazioni relative al piano assunzioni e al conseguente avvio di procedure di reclutamento sono trasmesse all'Autorità per l'approvazione.

9.4 Oltre a quanto previsto al precedente comma 9.2, per quanto necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, può essere utilizzato, in posizione di comando o distacco, personale appartenente all'Autorità, alle pubbliche amministrazioni.

9.5 Per esigenze specifiche la Cassa può conferire incarichi, mediante contratti di diritto privato, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso di collaborazione. La Cassa può altresì stipulare accordi, convenzioni, contratti con enti pubblici, nonché conferire incarichi, per lo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze della struttura burocratica della Cassa e finalizzate all'espletamento di attività demandate o autorizzate dall'Autorità.

Articolo 10
(Codice etico)

10.1 Gli organi di cui all'articolo 2, nonché il personale dipendente a qualsiasi titolo della Cassa, di cui all'articolo 8 ed all'articolo 9, sono tenuti al rispetto del Codice etico di cui all'articolo 12.2.

TITOLO III - BILANCI E CONTABILITÀ

Articolo 11
(Bilanci)

11.1 L'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di gestione, provvede a determinare la struttura del bilancio di previsione e del relativo conto consuntivo secondo i principi disposti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

11.2 Con la medesima procedura è emanato il Regolamento di contabilità generale e di controllo gestionale della Cassa e dei conti ad essa intestati.

11.3 Tale Regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 12
(Disposizioni transitorie)

12.1 Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono nominati i nuovi componenti degli Organi Collegiali, con contestuale decadenza di quelli in carica.

12.2 Il Comitato di gestione di cui all'art. 12.1, entro sessanta giorni dalla nuova costituzione, presenta all'Autorità, per l'approvazione, proposte relative alla struttura del bilancio e al Regolamento di contabilità generale di cui all'articolo 11.1, al Codice etico, ai Regolamenti riguardanti il personale e l'organizzazione degli uffici.

12.3 L'organico della Cassa, alla data del presente regolamento, è di 32 unità in posizione di comando o di distacco ai sensi del comma 9, punto 4 e di personale in distacco proveniente dalle società istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), di cui al DPCM 11 maggio 2004 e dell'articolo 4, comma 1, dell'articolo 5, comma 1 e dell'art. 13, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ai sensi dell'articolo 9 punto 2 la Cassa avvia, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le operazioni di reclutamento di personale per la costituzione dell'organico con personale dipendente, adeguandosi ai principi di contenimento previsti dalla legislazione vigente in materia ed entro il predetto limite di organico, fermo restando eventuali esigenze di personale, approvate ai sensi dell'articolo 9.1, derivanti da ulteriori compiti attribuiti alla Cassa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Viene

favorita la graduale sostituzione delle professionalità attualmente esistenti in posizione di distacco.

12.4 Le operazioni di cui al comma che precede dovranno concludersi, sulla base della programmazione triennale di fabbisogno di cui all'articolo 35, comma 4, D. Lgs. n. 165/01, limitatamente al 50% dell'organico di cui al primo periodo del comma 12.3, entro il 31 dicembre 2009 e per il restante 50% entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il rispetto delle esigenze di continuità dell'azione amministrativa dell'ente e di razionalizzazione del costo del lavoro.

Per l'Autorità
Il Presidente
Ortis

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Padoa Schioppa

07A02540

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2007.

Proroga del termine per il conferimento delle capacità di stoccaggio e della punta giornaliera per il servizio di modulazione per l'anno termico di stoccaggio 2007-2008. (Deliberazione n. 23/07).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 febbraio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 7 marzo 2005, n. 37/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);

il documento per la consultazione recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio, pubblicato in data 13 dicembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 13 dicembre 2005);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2006, n. 220/06 di approvazione del Codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. (di seguito: Codice di stoccaggio Stogit);

Considerato che:

il comma 9.1 della deliberazione n. 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio conferisca per periodi non superiori all'anno termico dello stoccaggio ed entro il 1° marzo antecedente l'inizio di ciascun anno, la capacità di stoccaggio per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 8 della medesima deliberazione;

in conformità alle previsioni di cui al precedente alinea, nel Codice di stoccaggio Stogit il termine per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione per l'anno termico 2007-2008 è stato fissato al 12 febbraio 2007;

il termine per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione per l'anno termico 2007-2008 dalle procedure adottate dalla società Edison Stoccaggi S.p.a. è coerente con il termine di cui alla deliberazione n. 119/05;

il comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 prevede che la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della medesima deliberazione sia determinato dall'Autorità con proprio provvedimento, tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000;

in esito al documento per la consultazione 13 dicembre 2005 gli operatori hanno segnalato l'opportunità di procedere alla definizione delle necessità di modulazione in funzione dell'andamento climatico e del mercato realmente servito da ciascun utente del servizio di stoccaggio di modulazione;

al fine di soddisfare quanto stabilito dall'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, la società CESI Ricerca S.p.a. ha elaborato un modello per la previsione del fabbisogno dei clienti di cui al medesimo comma 3 per l'inverno medio e quello rigido con frequenza ventennale, basato sui consumi finali comunicati dalle imprese di distribuzione e sull'andamento climatico e ha raccolto i dati necessari dalle imprese distributrici;

i risultati e le informazioni rivenienti dalle attività di cui al precedente alinea sono stati recentemente analizzati dall'Autorità;

la situazione climatica dell'inverno in corso ha determinato per gli operatori una disponibilità di gas in stoccaggio ad oggi molto superiore a quella media registrata nel medesimo periodo negli anni precedenti;

Ritenuto che:

sia opportuno verificare la possibilità di assumere il provvedimento di cui al comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 avvalendosi delle informazioni di cui al precedente alinea, anche adottando misure graduali che consentano una prima applicazione per il conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2007-2008;

sia conseguentemente necessario prorogare i termini per la conclusione delle procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2007-2008, con il conseguente differimento dei termini per la presentazione delle relative richieste;

Delibera:

1. di prorogare al 22 marzo 2007, al fine del conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione per l'anno termico 2007-2008, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione n. 119/05;

2. di prevedere che le imprese di stoccaggio pospongano al 9 marzo 2007 il termine per la presentazione delle richieste di capacità per l'anno termico 2007-2008 e che le medesime imprese provvedano a modificare coerentemente le altre scadenze previste dalle procedure di conferimento;

3. di conferire mandato al direttore della Direzione Mercati affinché il medesimo provveda:

a) alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza relativi alle determinazioni di cui al comma 9.3 della deliberazione n. 119/05, anche con l'obiettivo di valutare l'opportunità di introdurre misure di gradualità necessarie e alla revisione dei criteri per il conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2007-2008;

b) ad organizzare incontri con il coinvolgimento dei soggetti interessati con il medesimo obiettivo;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, alle società Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a.;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 9 febbraio 2007

Il presidente: Ortis

07A02541

DELIBERAZIONE 12 febbraio 2007.

Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica destinata ad utenze domestiche in bassa tensione per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2007. (Deliberazione n. 24/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 febbraio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato), approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2004, n. 23/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 287/05 (di seguito: deliberazione n. 287/05);

la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);

Considerato che:

ai sensi del comma 4.1 del Testo integrato, entro il 15 ottobre di ogni anno, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del Testo integrato medesimo, sono tenute a proporre le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori per l'anno successivo;

con riferimento alla proposta delle opzioni ulteriori per l'anno 2007, il comma 9.2 della deliberazione n. 203/06 ha sospeso fino a successivo provvedimento dell'Autorità il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato;

dal 1° luglio 2007 l'attività di vendita dell'energia elettrica sarà libera anche in relazione alle utenze domestiche, il comma 5.1 della deliberazione n. 275/06 ha prorogato fino al 30 giugno 2007 la validità delle opzioni ulteriori domestiche approvate con deliberazione n. 287/05 (di seguito opzioni ulteriori 2006);

ai sensi dei commi 5.3 e 5.4 della medesima deliberazione n. 275/06 le imprese distributrici, entro e non oltre il 29 dicembre 2006, avevano la possibilità di proporre all'Autorità:

la modifica delle opzioni ulteriori 2006, a valere dal 1° gennaio 2007, limitatamente alle componenti proposte in alternativa alle componenti $\tau1$ (D2), $\tau2$ (D2) e $\tau3$ (D2) ovvero alle componenti $\tau1$ (D3), $\tau2$ (D3) e $\tau3$ (D3);

la sospensione delle opzioni ulteriori 2006;

la verifica e approvazione delle proposte di modifica delle opzioni ulteriori 2006 è effettuata dall'Autorità nei termini e secondo le modalità di cui al comma 4.3 del Testo integrato;

secondo le modalità previste dal comma 4.5 del Testo integrato le imprese distributrici pubblicano le opzioni ulteriori domestiche valide per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2007 entro trenta giorni dalla data di approvazione delle medesime da parte dell'Autorità;

Considerato che:

le imprese distributrici che hanno proposto per l'anno 2006 opzioni ulteriori domestiche ottenendone l'approvazione dell'Autorità con deliberazione n. 287/05, sono 18;

Meta S.p.a. è stata oggetto di fusione in Hera S.p.a. con efficacia dal 1° gennaio 2006;

il comma 5.2 della deliberazione n. 275/06 ha disposto che, salvo richieste di sospensione, le opzioni ulteriori domestiche 2006 che prevedono corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica differenziati su due fasce orarie sono ammesse ai meccanismi di perequazione delle di cui al comma 48.2 del Testo integrato per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2007;

le opzioni ulteriori 2006 biorarie e perequabili ai sensi del comma 48.2 del Testo integrato, nel periodo di applicazione 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2007, conservano invariati i meccanismi di aggiornamento della componente a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento ed il valore del parametro Lim stabiliti per l'anno 2006;

ai fini della verifica di conformità delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da

quelli tariffari; e che l'eventuale approvazione delle opzioni tariffarie, pertanto, non costituisce in alcun modo un'autorizzazione alla deroga del rispetto della normativa vigente in materia di contributi di allacciamento, obblighi di installazione dei misuratori o relativa alle condizioni contrattuali della fornitura e della qualità del servizio;

Ritenuto opportuno:

approvare le proposte di modifica e di sospensione delle opzioni ulteriori 2006, avanzate dalle imprese distributrici ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 275/06 e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato ed alle disposizioni della deliberazione n. 275/06;

Delibera:

1. di confermare, per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2007, senza alcuna modifica rispetto all'anno 2006, le opzioni ulteriori domestiche approvate dall'Autorità con deliberazione n. 287/05 e riportate nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione;

2. di approvare, in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato ed alle disposizioni della deliberazione n. 275/06, le modifiche proposte dalle imprese distributrici alle opzioni ulteriori domestiche approvate con deliberazione n. 287/05. Le opzioni, riportate nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione, saranno valide, così modificate, dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007;

3. di sospendere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'offerta delle opzioni ulteriori domestiche approvate con deliberazione n. 287/05 e riportate nella tabella 3 allegata alla presente deliberazione;

4. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 febbraio 2007

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 - Opzioni tariffarie ulteriori domestiche 2006 prorogate al 30 giugno 2007 senza alcuna modifica

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E021	ASMEA S.r.l.	Brescia	BS	OUV1_DOM
				OUV2_DOM
E065	Hera S.p.A.	Bologna	BO	OC2
				OC3
E084	AEM ELETTRICITA' S.p.A.	Milano	MI	SP-UD1
				SP-UD2
E158	SORESINA RETI E IMPIANTI S.p.A.	Soresina	CR	BT_DOM1
				BT2_DOM
E171	AEM Torino Distribuzione S.p.A	Torino	TO	DOMULTC1
				DOMULTC2
				DOMULTC3
				DOMULTC4
				DOMULTC5
E198	A.I.M. Vicenza ENERGIA S.p.A.	Vicenza	VI	D3-BIO
E202	A.S.M. Voghera S.p.A.	Voghera	PV	DOM BIO
E216	Camuna Energia S.r.l.	Cedegolo	BS	OUV_DOM1

Tabella 2 - Opzioni tariffarie ulteriori domestiche 2006 prorogate al 30 giugno 2007 con modifiche

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	Enel Distribuzione S.p.A.	Roma	RM	UD5
				UD6
				SB7
				SB8
				SB9
E021	ASM Brescia	Brescia	BR	OUV3_DOM
				OUV4_DOM
				OUV5_DOM
				OUV6_DOM
				OUV7_DOM
E047	AEM Gestioni S.r.l.	Cremona	CR	otu 4.5
				BI6
E055	A.C.S.M. S.p.A.- Az. Consorziale Servizi Municipalizzati	Fiera di Primiero	TN	DOVEN
E174	ACEGAS-APS S.p.A.	Trieste	TS	DOBI
E194	ATENA S.p.A.	Vercelli	VC	UD 4,5
E196	AGSM Verona S.p.A.	Verona	VR	UDBI
E214	Deval	Aosta	AO	UD5

Tabella 3 - Opzioni tariffarie ulteriori domestiche 2006 sospese a decorrere dall'1 gennaio 2007

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	Enel Distribuzione S.p.A.	Roma	RM	UD7
				UD8
				UD9
E165	ASM Terni S.p.A.	Terni	TR	BIO DOM 3KW
E172	AMET S.p.A.	Trani	BA	DBR3

07A02542

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2007.

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Acea S.p.a. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 30/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 febbraio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: testo integrato), e in particolare l'art. 49;

la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;

le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;

Considerato che:

il comma 49.1 del testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo testo integrato;

ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;

la deliberazione n. 96/04:

a) ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;

b) ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;

ai sensi del comma 4.1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione in data 1º dicembre 2004 (protocollo Autorità n. 026650) Acea S.p.a. (di seguito: Acea) ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;

ai sensi del comma 3.2 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;

ai sensi del comma 4.4 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 6 dicembre 2004 (protocollo Autorità n. 027073), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza di Acea;

ai sensi del comma 4.5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione in data 9 dicembre 2004 l'Autorità ha comunicato ad Acea l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (protocollo Autorità VP/M04/4670);

con comunicazione datata 30 dicembre 2004 (protocollo Autorità n. 000049 del 3 gennaio 2005) Acea, ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04; dette informazioni sono state successivamente integrate con comunicazioni della medesima Acea in data 17 febbraio 2005 (protocollo Autorità n. 003480 del 21 febbraio);

ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, con comunicazione del 18 gennaio 2005 (protocollo Autorità TSE/M05/154/ao) l'Autorità ha comunicato ad Acea l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;

con comunicazione datata 17 febbraio 2005 Acea ha fornito precisazioni in merito all'aggregazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica nel comune di Roma;

ai sensi del comma 5.5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di Acea (protocollo Autorità n. 004628 del 7 marzo 2005);

ai sensi del comma 5.6 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04 l'Autorità ha comunicato ad Acea il valore provvisorio del fattore di correzione specifico aziendale (protocollo Autorità VP/M05/1862 del 22 marzo 2005);

ai sensi dell'art. 9 del testo integrato, Acea ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (protocollo Autorità n. 016895 del 3 agosto 2005);

la Cassa ha comunicato all'Autorità gli ammontari di perequazione generale relativi ad Acea, per l'anno 2004 (prot. Autorità 006049 del 13 marzo 2006);

con nota in data 21 marzo 2006 (prot. Autorità EF/M06/1469/fg) la direzione tariffe ha comunicato ad Acea le risultanze istruttorie del procedimento;

con comunicazione datata 28 marzo 2006 (prot. Autorità 007492 del 29 marzo 2006) Acea ha chiesto di essere ammessa all'audizione finale;

ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, si è tenuta in Roma in data 11 aprile 2006, l'audizione formale della Acea;

a seguito dell'audizione formale Acea ha fornito ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato deriva da variabili esogene fuori dal proprio controllo (protocollo Autorità 013921 del 12 giugno 2006);

con nota in data 10 luglio 2006 l'Autorità ha chiesto ad Acea ulteriori approfondimenti in merito alle informazioni fornite nell'ambito dell'audizione di cui al precedente alinea (protocollo Autorità EF/M06/3384/fg);

Acea ha fornito gli elementi richiesti di cui al precedente alinea con nota in data 14 luglio 2006 (protocollo Autorità 017363 del 21 luglio 2006);

con comunicazione in data 13 settembre 2006 la direzione tariffe ha provveduto a comunicare ad Acea l'aggiornamento delle risultanze istruttorie (protocollo Autorità EF/M06/4178/fg);

ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, in data 16 ottobre 2006 si è tenuta la seconda audizione di Acea di fronte al collegio dell'Autorità, nel corso della quale Acea ha fornito ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato derivi da variabili esogene fuori dal proprio controllo (protocollo Autorità 025870 del 18 ottobre 2006);

Ritenuto:

che la documentazione acquisita nel corso della seconda audizione di Acea di fronte al collegio dell'Autorità possa essere presa in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente Csa senza che ciò renda necessario la riapertura del procedimento istruttorio;

sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e informazioni fornite da Acea, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1875;

di fissare un decremento del 3,73% annuo del coefficiente Csa, in considerazione della eliminazione delle sovrapposizioni tra la rete storica di Acea e quella acquisita da Enel S.p.a. nel territorio del comune di Roma, da applicare in sede di aggiornamento annuo del coefficiente Csa di cui al paragrafo 6 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04;

Delibera:

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del testo integrato, per la società Acea S.p.a., per l'anno 2004, pari a 0,1875.

2. di fissare un decremento del fattore di correzione di cui al punto 1 del 3,73% annuo, da applicare in sede di aggiornamento di cui al paragrafo 6 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04.

3. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società Acea S.p.a. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità.

4. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 15 febbraio 2007

Il presidente: Ortis

07A02543

DELIBERAZIONE 23 febbraio 2007.

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazioni di somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva di interventi di risparmio energetico su utenze pubbliche di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006. (Deliberazione n. 36/07).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 febbraio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 180/05;

la comunicazione 1º marzo 2005 degli uffici dell'Autorità alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive (prot. Autorità RM/M05/896);

la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 1995, n. 235/05 (di seguito: deliberazione n. 235/05);

il decreto ministeriale 22 dicembre 2006;

Considerato che:

l'art. 13, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di cui al comma 8, è destinato all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva di misure e di interventi su utenze energetiche la cui titolarità è di organismi pubblici, e che tali misure e interventi sono definiti nel programma di cui al comma 2 del medesimo articolo;

l'art. 13, comma 7, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 del medesimo articolo;

l'art. 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti affinché la CCSE possa provvedere all'esecuzione delle attività ad essa assegnate dallo stesso art. 13, nonché ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 13, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa CCSE;

l'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 235/05 dispone che gli oneri sostenuti dalla CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi dell'art. 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della medesima deliberazione sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 59, comma 1, lettera *l)*, della deliberazione n. 5/04 (di seguito: Conto), a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto ministeriale, con un limite massimo pari all'1% delle risorse destinate al finanziamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione;

con decreto ministeriale 22 dicembre 2006 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno approvato il programma di cui all'art. 2, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, individuando la ripartizione delle risorse destinate tra le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto comunicato dagli uffici dell'Autorità con nota del 1º marzo 2005;

l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 individua, a valere sulle risorse di cui al comma 1, del medesimo decreto, un importo pari a 850.701,54 euro per la copertura degli oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate dall'art. 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per l'effettuazione di attività di monitoraggio e diffusione dei risultati di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;

l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 dispone che l'Autorità adotta i provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso e provvede all'attuazione di quanto disposto all'art. 8 dello stesso decreto;

Ritenuto opportuno:

dare disposizioni alla CCSE per l'erogazione delle somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui all'art. 13, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;

definire le modalità di copertura degli oneri sostenuti dalla stessa CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione;

richiedere alle regioni e alle province autonome l'invio ai competenti Ministeri, all'Autorità e alla CCSE, di informazioni coerenti con quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e funzionali all'erogazione delle somme di cui al primo alinea;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

a) CCSE è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

b) decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

c) decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

d) decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono il decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;

e) programma è il programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche di cui all'art. 13, commi 2 e 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Art. 2.

Erogazione delle somme di cui all'art. 13, comma 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004

2.1. La comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 (di seguito: lista degli interventi) deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) la tipologia di utenze energetiche, tra quelle elencate all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, sulle quali verranno effettuate le diagnosi e la progettazione esecutiva delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto;

b) la localizzazione e/o denominazione delle singole utenze energetiche di cui alla precedente lettera *a)*;

c) i criteri di scelta delle utenze energetiche di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, tra quelli elencati all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e una descrizione sintetica delle strutture e/o degli impianti energetici interessati;

d) una descrizione sintetica del piano degli interventi sulle singole utenze energetiche di cui alla precedente lettera *b)*;

e) una stima dei risparmi energetici annui attesi dai singoli interventi di cui alla precedente lettera *d)*;

f) i costi previsti per i singoli interventi di cui alla precedente lettera *d)*;

g) l'eventuale importo di co-finanziamento per ciascun intervento.

2.2. La CCSE effettua l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al 50% del totale delle risorse complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi della tabella 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 a seguito di delibera dell'Autorità, adottata sulla base della valutazione di conformità dei competenti Ministeri della lista degli interventi a quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale e dettagliato nel precedente comma 2.1. L'erogazione delle somme in acconto viene effettuata da CCSE entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità. Il mancato rispetto di una regione o provincia autonoma del termine di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, comporta la decadenza del diritto di partecipazione al programma in esame e all'erogazione delle somme previste in attuazione della presente deliberazione.

2.3. La CCSE effettua l'erogazione delle somme a conguaglio di quanto dovuto alla singola regione o provincia autonoma a seguito di delibera dell'Autorità, adottata sulla base della valutazione dei competenti Ministeri della rendicontazione economica di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e dei risultati conseguiti. L'erogazione delle somme a conguaglio viene effettuata da CCSE entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità.

2.4. Le erogazioni delle somme oggetto della presente deliberazione sono effettuate dalla CCSE a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 5, del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 59, comma 1, lettera *l)*, della deliberazione n. 5/04 (di seguito: Conto) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate dalla presente deliberazione

3.1. Gli oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della presente deliberazione sono posti a carico del Conto, a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, con separata evidenza contabile e con un limite massimo pari all'1% delle risorse destinate al finanziamento del programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche di cui all'art. 13, comma 2 e comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Art. 4.

Rapporti di CCSE sull'attività svolta in adempimento della presente deliberazione

4.1. A partire dal 2008 CCSE invia all'Autorità entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno un rendiconto relativo al semestre precedente della situazione del Conto e delle partite economiche di pertinenza dello stesso liquidate in attuazione della presente deliberazione.

Art. 5.

Disposizioni finali

5.1. Le informazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, vengono trasmesse all'Autorità dalle regioni e dalle province autonome in formato elettronico.

5.2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 23 febbraio 2007

Il presidente: ORTIS

07A02544

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2007.

Modificazioni alla deliberazione 2 agosto 2005, n. 171/05, recante modalità applicative del regime individuale di cui alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 e alla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 44/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2007;

Viste:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del consiglio 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05;

la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 83/06;

la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2006, n. 150/06;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06;

la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 194/06;

la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2006, n. 201/06;

il documento per la consultazione 20 settembre 2006, recante modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2005, n. 171/05;

comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore elettrico del 16 febbraio 2007 (prot. Autorità 3916 del 19 febbraio 2007);

Considerato che:

il comma 13.1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05 prevede la possibilità per le imprese di distribuzione che già presentano proposte tariffarie in regime individuale, di ripresentare istanza per la revisione di tali proposte tariffarie nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità delle località gestite o abbiano effettuato investimenti in potenziamenti ed estensioni tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione utilizzata per le verifiche delle relative proposte tariffarie in regime individuale non più rappresentativa delle realtà dell'impresa;

le imprese hanno interpretato in maniera non omogenea i criteri per la valutazione della rappresentatività sia della struttura dei costi di cui al precedente alinea sia del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 13.3 dell'allegato *A* della medesima deliberazione 171/05;

nel regime individuale, definito dal citato allegato *A* alla deliberazione n. 171/05, il valore dello scostamento massimo ammissibile è calcolato come differenza tra i costi operativi effettivi di bilancio e quelli convenzionali definiti dal regime ordinario;

i processi di aggregazione tra le imprese o di crescita dimensionale endogena possono portare, nel breve periodo, ad aumenti dei costi operativi, ad esempio laddove emerga la necessità di costituire strutture di controllo e coordinamento che le precedenti dimensioni dell'impresa non richiedevano;

alcuni operatori del settore, in sede giurisdizionale, si sono dogliati della illogicità del metodo di calcolo del valore del fondo di ammortamento tecnico-economico in quanto non univoco e discontinuo rispetto ai regimi tariffari che si sono succeduti negli anni in cui gli ammortamenti sono stati effettuati;

gli oneri sostenuti dalla Cassa per le attività di verifica sono posti in carico al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, di cui al comma 5, della deliberazione n. 237/00;

le imprese hanno interpretato in maniera non omogenea il combinato disposto del paragrafo 5, comma 5.9, lettera *b)* e del paragrafo 8, comma 8.7, in merito alla ammissibilità di valorizzare i cespiti con metodologie diverse dalla stratificazione del costo storico rivalutato;

come riportato al quinto considerato, punto ii., della deliberazione n. 171/05, agli effetti della definizione delle modalità applicative del regime individuale di cui alle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, aveva trovato sostegno la proposta di prevedere che l'impresa di distribuzione possa accedere al regime individuale nel caso in cui il valore del capitale attinente i cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico rivalutato rappresenti una componente pari fino al 50% del capitale investito complessivo e per la valutazione di tali cespiti si utilizzi il costo storico originario di cespiti il più possibili omogenei;

Ritenuto che:

al fine di assicurare omogeneità di applicazione delle disposizioni contenute nell'Allegato *A* alla deliberazione n. 171/05 e quindi parità di trattamento tra le imprese di distribuzione, sia opportuno:

chiarire in maniera univoca le disposizioni in merito alla rappresentatività della struttura dei costi e del bilancio di esercizio ai fini della presentazione di una nuova istanza in regime individuale;

rendere coerente il metodo di calcolo del valore del fondo di ammortamento tecnico-economico con i criteri di calcolo delle quote di ammortamento previste dai regimi tariffari che erano in vigore negli anni in cui gli ammortamenti sono stati effettuati;

chiarire in maniera univoca che solo per le località ove l'affidamento del servizio di distribuzione è stato aggiudicato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, ai sensi dell'art. 15, comma 15.5, del medesimo decreto, le perizie tecniche asseverate sono equiparate alla stratificazione temporale del costo storico originario ai fini della ammissibilità dell'istanza ai sensi del paragrafo 5.9 lettera *b)*, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05;

i costi operativi incrementali associabili ai nuovi investimenti e/o acquisizioni e/o fusioni siano marginali e, dunque, intercettabili forfetariamente dai maggiori ricavi connessi all'espansione dei volumi, salvo nei casi in cui vi siano variazioni dell'assetto organizzativo tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione utilizzata per le proposte tariffarie in regime individuale non più rappresentativa della realtà aziendale;

le modalità di accesso all'istruttoria supplementare, come evidenziato in sede di consultazione, debbano tener conto della diversa dimensione degli operatori interessati;

sia quindi opportuno prevedere che le imprese di distribuzione possono presentare istanza al regime individuale quando:

i) siano intervenute variazioni nella titolarità delle località gestite, a seguito di gara per l'affidamento del servizio o di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, tali per cui il costo storico originario del capitale investito lordo delle nuove località sia pari:

a. ad almeno il 15% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale investito lordo superiore a cinquecento milioni di euro;

b. ad almeno il 20% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale investito lordo fino a 500 (cinquecento) milioni di euro;

ii) l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni che abbiano indotto il verificarsi di un incremento del capitale investito lordo quale quello previsto al precedente punto i), o un aumento del livello dei costi operativi di distribuzione pari ad oltre:

a. il 15% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi superiori a venti milioni di euro;

b. il 20% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi fino a venti milioni di euro;

le imprese di distribuzione che hanno già avuto accesso al regime individuale possano dimostrare la variazione della propria struttura dei costi durante il periodo regolatorio, e pertanto richiedere supplementi di istruttoria, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05, solo sulla base di un bilancio di esercizio relativo a dodici mesi di gestione delle nuove località e dei nuovi investimenti effettuati;

debba essere garantito che i clienti finali non sopportino i costi relativi a supplementi di istruttoria che non portino all'accertamento di ulteriori scostamenti rispetto ai costi riconosciuti attraverso la precedente istruttoria;

il costo legato alla singola istruttoria sia quantificabile in euro 35.000, comprensivo dei compensi agli esperti e delle spese amministrative;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche dell'allegato A *alla deliberazione n. 171/05*

1.1 Il paragrafo 5, comma 9, lettera *b)* dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05 è sostituito con il seguente:

«*b)* il valore del capitale investito relativo ai cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario e/o, esclusivamente per le località di cui al paragrafo 8.7, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette complessive.».

1.2. Il paragrafo 8, comma 5, lettera *b)* dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05 è sostituito con il seguente:

«*b)* il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico calcolato sommando le quote di ammortamento annuali:

fino all'anno 2001, sulla base delle aliquote adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico, e del costo di cui al punto *a)*; per gli anni in cui dai bilanci non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti; l'Autorità, avvalendosi della Cassa, potrà, qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese;

dall'anno 2001 e negli anni successivi, sulla base della durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespite nei provvedimenti tariffari dell'Autorità in vigore al momento dell'acquisto e del costo dei cespiti di cui al punto *a)*; le durate convenzionali riportati nella tabella n. 2 della deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04 si utilizzano per gli anni a partire dall'anno 2005.».

1.3. Il paragrafo 13, comma 13.1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05 è sostituito con il seguente:

«13.1 L'impresa può presentare nuovamente istanza per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale, entro il termine di cui al comma 4.1 lettera *b)*, qualora nel corso del periodo di regolazione:

i) siano intervenute variazioni nella titolarità delle località gestite, a seguito di gara per l'affidamento del servizio o di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, tali per cui il costo storico originario del capitale investito lordo delle nuove località sia pari:

a) ad almeno il 15% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale lordo investito superiore a 500 (cinquecento) milioni di euro;

b) ad almeno il 20% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale lordo investito fino a 500 (cinquecento) milioni di euro;

ii) l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni che abbiano indotto il verificarsi di un incremento del capitale investito lordo quale quello previsto al precedente punto i), o di un aumento del livello dei costi operativi di distribuzione pari ad oltre:

a. il 15% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi superiori a venti milioni di euro;

b. il 20% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi fino a venti milioni di euro.

1.4. Al paragrafo 13, comma 13.2 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/2005 dopo la parola «ricomprenda» sono aggiunte le parole «per dodici mesi».

1.5. Al paragrafo 13, comma 13.3 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05 la parola «rappresentativo» è sostituita con le parole «relativo a dodici mesi».

1.6. Di seguito al paragrafo 13, comma 13.3 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05, sono aggiunti i seguenti commi:

«13.4 Ai fini del supplemento di istruttoria, oltre che dalla documentazione prevista al paragrafo 4, comma 4.3, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05, l'istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il riscontrarsi delle condizioni richiamate al comma 13.1;

b) modulistica di cui al comma 4.1 compilata facendo riferimento sia alle informazioni relative alle acquisizione di nuovi ambiti o fusioni societarie, investimenti in potenziamenti ed estensioni di reti di distribuzione, sia ai cespiti per i quali sia già stata presentata istanza in una precedente istruttoria individuale;

c) garanzie bancarie per 35.000 euro da presentare alla Cassa a copertura dei costi dell'istruttoria.

13.5 Nel caso in cui, a seguito della nuova istruttoria, lo scostamento massimo ammissibile di cui al successivo comma 13.7 risulti nullo, la Cassa provvede ad escutere le garanzie bancarie di cui al comma 13.4 lettera *c)* ed utilizza tali fondi a copertura delle spese istruttorie entro i limiti delle spese effettivamente sostenute.

13.6 La nuova istanza, presentata ai sensi del comma 13.1, è respinta nel caso in cui:

a) il vincolo sui ricavi complessivo d'impresa determinato in esito all'istruttoria individuale risulti inferiore alla sommatoria dei vincoli sui ricavi di località determinati secondo il regime ordinario ai sensi della deliberazione n. 170/04, ovvero della sommatoria dei vincoli sui ricavi di località in regime individuale precedentemente determinati nell'ambito dell'istruttoria individuale e i vincoli sui ricavi in regime ordinario, relativi alle nuove località gestite;

b) il valore del capitale investito netto relativo ai nuovi cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario e/o, esclusivamente per le località di cui al paragrafo 8.7, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette afferenti i nuovi cespiti.

13.7 Lo scostamento massimo ammissibile è calcolato ai sensi del paragrafo 9.1 e viene comunicato all'impresa interessata qualora vengano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i costi operativi di bilancio di cui all'art. 9.1, lettera *a)* risultano superiori ai costi operativi convenzionali di cui all'art. 9.3;

b) i costi operativi di bilancio di cui all'art. 9.1, lettera *a)*, al netto delle voci non tariffarie RALLt-1 e RLt-1 risultano superiori alla sommatoria dei costi operativi riconosciuti per le nuove località dal precedente sistema tariffario, CGDt-1, di cui all'art. 9.6, e dei costi operativi riconosciuti in esito alla precedente istruttoria in regime individuale, opportunamente aggiornati.

13.8 Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato, di cui al paragrafo 10, le variabili esogene indicate dall'impresa come origine di tale scostamento dovranno essere riconducibili esclusivamente alle nuove acquisizioni, alle modifiche di assetti societari e agli investimenti che hanno giustificato il supplemento di istruttoria.

13.9 Ai fini del calcolo delle proposte tariffarie, il vincolo sui ricavi d'impresa definito in esito all'istruttoria individuale, VRMt-1, è riportato all'anno termico t ai sensi del paragrafo 8.3 e successivamente ripartito per località proporzionalmente al rapporto esistente tra il singolo vincolo sui ricavi di località precedentemente in vigore, e la sommatoria dei medesimi vincoli relativi a tutte le località gestite dall'impresa di distribuzione. In caso di variazioni del perimetro aziendale delle località gestite, il vincolo sui ricavi d'impresa definito in esito all'istruttoria individuale, VRMt, viene ripartito attribuendo alle nuove località gestite la differenza tra il nuovo vincolo d'impresa e il vincolo determinato in esito alla precedente istruttoria individuale, riportato all'anno t.»

Art. 2.

Riapertura del procedimento di cui alla deliberazione n. 171/05

2.1 Per le imprese di distribuzione che hanno presentato istanza, già conclusasi ai sensi della deliberazione n. 171/05 per la determinazione del vincolo dei ricavi in regime individuale, l'Autorità, procede alla revisione del vincolo dei ricavi in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento, salvo richiesta contraria da parte dell'impresa da avanzare entro il termine inderogabile di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito dell'Autorità.

2.2 Per le imprese di distribuzione che hanno presentato istanza, non ancora conclusasi ai sensi della deliberazione n. 171/05 per la determinazione del vincolo dei ricavi in regime individuale, l'Autorità, procede alla revisione del vincolo dei ricavi in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento, salvo richiesta contraria da parte dell'impresa da avanzare entro il termine inderogabile di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito dell'Autorità.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

3.2 Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 171/05, come risultante dalle rettifiche apportate dal presente provvedimento.

Milano, 27 febbraio 2007

Il presidente: Ortis

07A02545

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2007.

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05 in materia di corrispettivi infrannuali di capacità e di modalità di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto regionale. (Deliberazione n. 45/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2005, n. 234/05 (di seguito: deliberazione n. 234/05);

il documento per la consultazione «Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05» del 28 giugno 2006 (di seguito: documento per la consultazione 28 giugno 2006);

Considerato che:

l'Autorità, con deliberazione n. 234/05, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 166/05 e in materia di modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità, n. 137/02;

nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione 28 giugno 2006, nel quale ha prospettato le seguenti linee di intervento:

a) al fine di massimizzare le importazioni nei periodi critici per l'approvvigionamento del sistema, prevedere nei punti di entrata interconnessi con l'estero, conferimenti di capacità di durata semestrale, trimestrale e mensile, determinando i relativi corrispettivi infrannuali mediante l'applicazione di coefficienti moltiplicativi, differenziati in base alla stagionalità e alla durata del conferimento, ai corrispettivi di capacità riproporzionati su base mensile; in particolare, sono stati prospettati, per un periodo transitorio, coefficienti moltiplicativi inferiori per i mesi invernali;

b) con riferimento all'esigenza, segnalata dall'impresa maggiore di trasporto, di introdurre un servizio di garanzia di pressioni minime garantite per valori superiori a quelle individuate nel codice di rete, valutare se:

rinviare la disciplina del servizio nell'ambito della regolazione dei criteri economico-tecnici di allacciamento alle reti di trasporto, ovvero

prevedere la determinazione di un corrispettivo per la fornitura di un servizio di pressione addizionale sulla base del costo evitato al cliente finale per la realizzazione di una compressione nel punto di riconsegna fino al valore di pressione richiesto;

c) introdurre disposizioni in merito alle modalità di ripartizione dei ricavi relativi all'introduzione del corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale di cui all'art. 11, della deliberazione n. 166/05, prevedendo di avvalersi della Cassa Conguaglio del settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione;

le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 28 giugno 2006 hanno evidenziato:

in merito alle proposte di cui alla precedente lettera *a)* una generale condivisione sulla modalità di definizione dei corrispettivi infrannuali; tuttavia, è stata segnalata l'esigenza di dimensionare i coefficienti prospettati nel documento in modo da fornire un corretto segnale economico agli utenti riguardo al valore della capacità di trasporto durante i mesi invernali;

in merito alle proposte di cui alla precedente lettera *b)*, una generale condivisione nel trattare tale problematica nell'ambito della regolazione dei criteri tecnico-economici di allacciamento;

in merito alle proposte di cui alla precedente lettera *c)*, una sostanziale condivisione da parte delle imprese di trasporto sulle proposte formulate dall'Autorità, purché la liquidazione delle somme spettanti all'impresa di trasporto avvenga su base mensile;

Ritenuto che:

sia necessario modificare la disciplina tariffaria del servizio di trasporto del gas di cui alla deliberazione n. 166/05 prevedendo:

l'introduzione, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, di corrispettivi di capacità infrannuale, dimensionati in ragione della durata del conferimento e della stagionalità dello stesso, e prevedendo, per un periodo di due anni a partire dall'anno termico 2007-2008, coefficienti moltiplicativi inferiori per i mesi invernali;

la modifica dell'art. 15, comma 15.3, della deliberazione n. 166/05, in modo che i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea siano considerati in sede di determinazione del fattore correttivo;

sia opportuno rinviare il trattamento del servizio di pressione con prestazione superiore a quella minima garantita nell'ambito della regolazione dei criteri tecnico-economici di allacciamento alle reti di trasporto;

sia necessario introdurre disposizioni in merito alle modalità di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto relative al corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale, di cui all'art. 11, della deliberazione n. 166/05, avvalendosi della Cassa ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione; e che, al fine di incentivare le imprese ad incrementare l'efficienza delle prestazioni in modo che siano comparabili alle prestazioni medie offerte dal sistema, sia opportuno individuare meccanismi che, pur nel rispetto dei ricavi spettanti, prevedano una perequazione su base annuale;

sia altresì necessario prorogare i termini per la presentazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 16, comma 16.1, della deliberazione n. 166/05 per permettere la trasmissione delle informazioni necessarie alla definizione di un corrispettivo regionale unico a livello nazionale;

Delibera:

1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione n. 166/05:

a. l'art. 9, comma 9.1, è sostituito dal seguente comma:

«9.1 A partire dall'anno termico 2007-2008 l'impresa di trasporto rende disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero un servizio di trasporto continuo su base semestrale, trimestrale e mensile, applicando ai corrispettivi di capacità CP_e riproporzionati su base mensile, i coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella 3.»;

b. all'art. 11, comma 11.2, lettera *b)*, il secondo alinea è sostituito dal seguente:

«il prodotto dei corrispettivi unitari CP_e moltiplicati per le capacità K_e previste in conferimento nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi, normalizzate su base annuale mediante il prodotto del coefficiente di riproporzionamento del corrispettivo di capacità CP_e per i coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella n. 3, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale ($RT^N + RT^{NP} + RA - RD - RSC^N - FC^N$) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 15, secondo la seguente formula:

$$RT^N + RT^{NP} + RA - RD - RSC^N - FC^N = 2\sum_{e=1}^{m} K_e \cdot CP_e$$

dove FC^N è il fattore correttivo definito al successivo art. 15, comma 15.3, e *m* è il numero dei punti di entrata;»;

c. all'art. 11, comma 11.3, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* calcola i corrispettivi specifici d'impresa sulla base dei dati d'impresa di cui alla precedente lettera *c)*, relativi alle quote di ricavo e alle capacità di trasporto.»;

d. all'art. 14, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 14-*bis* - *Perequazione.* 14.1.*bis* La perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale si applica a tutte le imprese che svolgono l'attività di trasporto su reti regionali di gasdotti.

14.2.*bis* La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa), attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di trasporto di cui al comma 14.1.*bis*, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.

14.3.*bis* Ai fini di quanto previsto dal comma 14.2.*bis*, ciascuna impresa di trasporto, entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, fa pervenire alla Cassa, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui al comma 14.5.*bis*. La Cassa definisce le modalità di trasmissione in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro centoventi giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte dell'Autorità.

14.4.*bis* Nel caso in cui l'impresa di trasporto non rispetti i termini di cui al comma 14.3.*bis*, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa di trasporto inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.

14.5.*bis* In ciascun anno *t*, l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale è pari a:

$$T_{i,t}^{CR} = [REF_{i,t}^{CR} - RICT_{i,t}^{CR}]$$

dove:

$T_{i,t}^{CR}$ è l'ammontare di perequazione dei costi di trasporto dell'anno *t*, relativo al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale;

$REF_{i,t}^{CR}$ è l'ammontare dei ricavi effettivi di trasporto dell'anno *t*, calcolati applicando il corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale di cui all'art. 11, alle capacità effettivamente conferite;

$RICT_{i,t}^{CR}$ è l'ammontare dei ricavi di trasporto di competenza dell'anno *t* spettanti all'impresa di trasporto, calcolato applicando il corrispettivo specifico d'impresa, di cui all'art. 11, comma 11.3, lettera *d)*, alle capacità effettivamente conferite.

14.6.*bis* La Cassa, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa di trasporto l'ammontare di perequazione relativo al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale.

14.7.*bis* Ciascuna impresa di trasporto, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 14.6.*bis*, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.

14.8.*bis* La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro centoventi giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di trasporto.

14.9.*bis* Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti *pro quota* rispetto agli importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilità dei versamenti suddetti.

14.10.*bis* Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di trasporto in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro tre mesi dal termine di cui al comma 14.8.*bis*, la Cassa riconosce alle medesime imprese di trasporto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1º giugno successivo alla scadenza di cui al comma 14.8.*bis*.

14.11.*bis* In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la

Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.

14.12.*bis* È istituita una componente tariffaria φ a copertura degli eventuali squilibri di perequazione. Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce la componente φ. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, la componente φ è posta pari a zero.

14.13.*bis* La componente tariffaria di cui al comma 14.12.*bis* è applicata come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile *CV* di cui all'art. 8, comma 8.1.

14.14.*bis* È istituito presso la Cassa il «Conto squilibri perequazione trasporto regionale» alimentato dalla componente φ e dalle altre partite previste dai provvedimenti dell'Autorità.

14.15.*bis* Le imprese di trasporto versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente φ in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo.»;

e. all'art. 15, comma 15.3, al terzo alinea, le parole «di cui ai precedenti articoli 8 e 11» sono sostituite dalle parole «di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 11»;

f. all'art. 16, comma 16.1, dopo le parole «per il calcolo dei corrispettivi unitari» sono aggiunte le parole «e dei corrispettivi specifici d'impresa»;

g. all'art. 16, comma 16.3, dopo le parole «corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti» sono aggiunte le parole «dei corrispettivi specifici d'impresa»;

h. all'art. 16, comma 16.5 le parole «di cui al precedente comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai precedenti commi 2 e 3»;

i. all'art. 16, dopo il comma 16.5, è aggiunto il seguente comma:

«16.5.1 L'Autorità trasmette alla Cassa i corrispettivi unitari regionali specifici d'impresa approvati ai sensi del comma 16.5.»;

2. di prorogare per l'anno termico 2007-2008, il termine per la trasmissione, da parte delle imprese di trasporto, dei dati e delle informazioni di cui all'art. 16, comma 16.1, della deliberazione n. 166/05, al 15 marzo 2007;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;

4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 166/05 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 27 febbraio 2007

Il presidente: Ortis

Tabella n. 3

Coefficienti moltiplicativi da applicare ai corrispettivi di capacità CP_e riproporzionati su base mensile

Mese	Coefficienti moltiplicativi del corrispettivo mensile			
	Annuo	Semestrale	Trimestrale	Mensile
Ott	1	1	1,2	1,4
Nov	1	1	1,2	1,4
Dic	1	1	1,2	1,4
Gen	1	1	1,1	1,2
Feb	1	1	1,1	1,2
Mar	1	1	1,1	1,2
Apr	1	1,2	1,4	1,6
Mag	1	1,2	1,4	1,6
Giu	1	1,2	1,4	1,6
Lug	1	1,2	1,6	1,6
Ago	1	1,2	1,6	1,6
Set	1	1,2	1,6	1,6

07A02546

DELIBERAZIONE 6 marzo 2007.

Integrazione delle disposizioni in materia di restituzione dei ricavi eccedentari di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 ottobre 2006, n. 232/06. (Deliberazione n. 50/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 marzo 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 232/06 (di seguito: deliberazione n. 232/06);

la comunicazione di FederUtility del 21 dicembre 2006, ricevuta dall'Autorità il 22 dicembre 2006, prot. n. 031398, avente ad oggetto chiarimenti relativi all'applicazione della deliberazione n. 232/06 (di seguito: comunicazione del 21 dicembre 2006);

Considerato che:

ai sensi del comma 9.1, lettera *b)*, del Testo integrato, le imprese distributrici, entro il 31 luglio di ogni anno, dichiarano l'ammontare dei ricavi eccedentari relativi all'anno solare precedente, pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi ed i ricavi ammessi, come definiti all'art. 8 del medesimo Testo integrato, riferiti al medesimo anno solare;

il comma 9.6.1 del Testo integrato, introdotto con deliberazione n. 232/06, prevede che qualora l'impresa distributrice, nonostante documentabili tentativi di ricerca, non sia in grado di reperire i soggetti titolari del diritto al rimborso di cui ai commi 9.2, 9.3 e 9.4 del Testo integrato, accantona e computa l'ammontare non rimborsato a maggiorazione dei ricavi effettivi con le stesse modalità di cui al comma 9.6 del Testo integrato;

il comma 9.6.2 del Testo integrato, introdotto con deliberazione n. 232/06, dispone che le imprese distributrici accantonano e computano a maggiorazione dei ricavi effettivi, con le stesse modalità di cui al comma 9.6 del Testo integrato, anche le quote di rimborso di importo inferiore a tre euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere *b)* e *c)* e di importo inferiore a dieci euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da *d)* a *f)*, qualora nei confronti di tali soggetti non esistano rapporti di fatturazione ricorrente;

il comma 9.6 del Testo integrato prevede che, a fronte di ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa distributrice accantona detti ricavi eccedentari e li computa a maggiorazione dei ricavi effettivi nell'anno successivo a quello a cui i ricavi eccedentari si riferiscono;

ai sensi del comma 9.2, lettera *a)* del Testo integrato, a fronte di ricavi eccedentari superiori al 3% e non superiori al 10% dei ricavi ammessi, ciascuna impresa distributrice riconosce ai clienti che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da *b)* a *f)*, un rimborso pari al prodotto tra i ricavi eccedentari relativi alla medesima tipologia e $(1+r1)$, dove $r1$ è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 3 punti percentuali;

ai sensi del comma 9.2, lettera *b)* del Testo integrato, a fronte di ricavi eccedentari superiori al 10% dei ricavi ammessi, ciascuna impresa distributrice riconosce ai clienti che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da *b)* a *f)*, un rimborso pari al prodotto tra i ricavi eccedentari relativi alla medesima tipologia e $(1+r2)$, dove $r2$ è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali;

gli ammontari non rimborsati di cui ai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, relativamente ai ricavi eccedentari realizzati nell'anno 2005, dovranno essere computati a maggiorazione dei ricavi effettivi realizzati nell'anno 2006;

come segnalato da FederUtility nella comunicazione del 21 dicembre 2006, il fatto che l'approvazione delle disposizioni della deliberazione n. 232/06 sia avvenuta sul finire dell'anno 2006, non ha consentito alle imprese distributrici di valutare ed intervenire opportunamente sul livello complessivo dei ricavi effettivi derivanti dall'applicazione di opzioni tariffarie nell'anno 2006;

l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, potrebbe in alcuni casi comportare, con riferimento ai ricavi relativi all'anno 2006, un livello di ricavi eccedentari superiore al 3% rispetto ai ricavi ammessi, imponendo all'impresa distributrice la restituzione degli importi e la maggiorazione degli stessi prevista dalla lettera *a)* del comma 9.2 del Testo integrato anziché l'accantonamento previsto dal comma 9.6 del medesimo Testo integrato;

l'applicazione delle medesime disposizioni previste dai commi 9.6.1. e 9.6.2 del Testo integrato, potrebbe in altri casi comportare, sempre con riferimento ai ricavi relativi all'anno 2006, un livello di ricavi eccedentari superiore del 10% rispetto ai ricavi ammessi, imponendo all'impresa distributrice l'applicazione della maggiorazione degli importi da restituire prevista dalla lettera *b)* del comma 9.2 del Testo integrato anziché della lettera *a)*;

il conseguimento di ricavi eccedentari superiori al 10% dei ricavi ammessi impedirebbe alle imprese distributrici l'applicazione delle modalità di rimborso previste dal comma 9.4 del Testo integrato;

Ritenuto opportuno che:

con riferimento esclusivo all'anno 2006, le somme accantonate e computate a maggiorazione dei ricavi effettivi ai sensi dei commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, non debbano essere prese in considerazione ai fini del calcolo del raggiungimento delle soglie del 3% e del 10% dei ricavi ammessi previste dai commi 9.2, 9.4 e 9.6 del Testo integrato;

Delibera:

1. di prevedere che, con riferimento ai ricavi di cui all'art. 9 del Testo integrato conseguiti nell'anno 2006, qualora, per effetto delle maggiorazioni disposte dai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, il ricavo eccedentario superi la soglia del 3%, ma rimanga nei limiti del 10% dei ricavi ammessi, l'impresa distributrice applichi le disposizioni del comma 9.6 anziché quelle del comma 9.2 del Testo integrato;

2. di prevedere che, con riferimento ai ricavi di cui all'art. 9 del Testo integrato conseguiti nell'anno 2006, qualora il ricavo eccedentario superi la soglia del 10% dei ricavi ammessi per effetto delle maggiorazioni disposte dai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato:

i) l'ammontare da rimborsare previsto dal comma 9.2 del Testo integrato sia calcolato applicando la maggiorazione prevista dalla lettera *a)* anziché dalla lettera *b)* del medesimo comma 9.2;

ii) l'impresa distributrice abbia facoltà di effettuare i rimborsi di cui al comma 9.2 del Testo integrato anche con le modalità previste dal comma 9.4 del medesimo Testo integrato;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione.

Milano, 6 marzo 2007

Il presidente: Ortis

07A02547

DELIBERAZIONE 7 marzo 2007.

Approvazione di proposte e di rettifiche tariffarie e determinazione di tariffe relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, nonché avvio di procedimento per la determinazione delle tariffe per la località Ginestra. (Deliberazione n. 53/07).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 marzo 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);

la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2006, n. 240/06 (di seguito: deliberazione n. 240/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);

la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito: deliberazione n. 295/06);

la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2007, n. 07/07;

Considerato che:

in data 31 gennaio 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 rispettivamente di ottantanove e di 62 sessantadue tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

con nota del 31 gennaio 2007, prot. EF/M07/474/cc, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese stesse a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;

a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:

cinquantatre imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2005/2006 e trentuno imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007 nei termini previsti;

ventinove imprese e ventisei imprese, con riferimento rispettivamente agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;

le società Enel Rete Gas S.p.a., Smedigas, Acea Pinerolese Industriale S.p.a., ASM Brescia S.p.a., Cige S.p.a., Coingas S.p.a. e Trentino Servizi S.p.a. hanno comunicato di voler presentare la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le proprie località in

avviamento, prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e dall'art. 12, comma 12.4.1, lettera *c)*, della deliberazione n. 173/04;

dall'esame della documentazione è emerso che, in alcune località, il valore della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altre località, il valore del capitale investito risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti;

per le società ACSM S.p.a., Valle Umbra Servizi S.p.a., Trentino Servizi S.p.a., Acegas-Aps S.p.a., Astea S.p.a., CMV Servizi S.r.l., CEA S.r.l. Distribuzione Gas, Uniservizi S.p.a., Publireti S.r.l. e Ascopiave S.p.a., con deliberazione n. 258/06, era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate formalmente conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;

la società Gas Plus Reti S.r.l., per la quale con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007, Arcalgas Progetti S.p.a. e Enel Rete Gas S.p.a. hanno presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04 limitatamente all'anno termico 2006/2007;

per la società Angizia Multiservices S.r.l. con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 in quanto in alcuni ambiti tariffari, dove la medesima società risulta titolare, sono presenti località per le quali il concessionario ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tale istanza è risultata conforme al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04 limitatamente all'anno termico 2007/2008;

per le società Egea S.p.a., Azienda Industriali Municipali Vicenza S.p.a., Co.I.Me.Pa S.r.l. e Gastecnica Galliera S.r.l., con deliberazione n. 295/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 in quanto in alcuni ambiti tariffari, dove le medesime società risultano titolari, sono presenti località per le quali il concessionario ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;

la società Smedigas S.p.a. ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tale istanza risulta inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;

le società Unigas Distribuzione S.r.l., Sagas S.r.l. e Selgas S.p.a. hanno presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04 limitatamente all'anno termico 2007/2008;

per le società Sime S.p.a., Adda Gestione Energie S.p.a., Aimag S.p.a., Coop. Pomilia Gas S.c.r.l., Salso Servizi S.p.a., AES S.p.a., AEM Gestioni S.r.l. e Comune di Alanno con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 in seguito all'assenso delle medesime società; ma che, da un riscontro incrociato delle diverse istanze, è risultato che in alcune località, facenti parte di ambiti tariffari dei quali le suddette società sono titolari, i rispettivi concessionari hanno presentato istanze per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;

le società Thuga Mediterranea S.r.l. e Egea S.p.a. non hanno confermato le proposte tariffarie, per l'anno termico 2005/2006 e 2006/2007, relative ad alcuni ambiti tariffari con località in avviamento per le quali il concessionario ha comunicato di voler presentare la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04;

per le società Piceno Gas Distribuzione S.r.l. e IS Gas S.c.r.l., per la quali, rispettivamente con deliberazione n. 258/06 e con deliberazione n. 295/06, era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito delle modifiche segnalate dalle medesime società, gli uffici dell'Autorità hanno recepito tali modifiche;

Considerato che:

con riferimento all'anno termico 2006/2007 con lettere in data 15 dicembre 2006 (prot EF/M06/5809, prot EF/M06/5810, prot EF/M06/5811, prot EF/M06/5815) gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 6 della deliberazione n. 173/04, hanno sollecitato l'invio dei dati necessari alla determinazione tariffaria alle società Gp Gas S.r.l., Piccini Paolo S.p.a., Comune di Molini di Triora e Costruzioni Impianti Metano S.r.l., e che le suddette società non hanno assolto a tale adempimento;

con riferimento all'anno termico 2005/2006 con lettere in data 10 gennaio 2007 (prot. EF/M07/125, prot. EF/M07/126, prot. EF/M07/127), gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 6 della delibera-

zione n. 173/04, hanno sollecitato l'invio dei dati necessari alla determinazione tariffaria alle società Gp Gas S.r.l., Piccini Paolo S.p.a. e Comune di Molini di Triora e che le suddette società non hanno assolto a tale adempimento;

con nota in data 17 ottobre 2006 prot. EF/M06/4868/em, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alle società Liguria gas S.r.l. e Carbotrade gas S.p.a. di presentare, in conformità alla modulistica pubblicata sul sito internet dell'Autorità e inderogabilmente entro e non oltre il 23 ottobre 2006, la dichiarazione di riconciliazione relativa agli incrementi patrimoniali 2005 e che le suddette società hanno trasmesso la suddetta dichiarazione rispettivamente in data 15 gennaio 2007 (prot. Autorità 001575) e 26 gennaio 2007 (prot. Autorità 002291) quindi oltre i termini sopra indicati;

tra gli esercenti di cui ai precedenti tre alinea, le società Costruzioni Impianti Metano S.r.l. e Piccini Paolo S.p.a. non hanno fornito gli elementi necessari alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione, rispettivamente, per le località Fara in Sabina (Rieti) e Caprese Michelangelo (Arezzo).

Considerato che:

con deliberazione n. 240/06, l'Autorità ha avviato procedimenti volti alla determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, nei confronti degli esercenti elencati negli allegati *A*, *B*, *C* e *D* alla medesima deliberazione e per le località ivi riportate;

la società SEI S.p.a.:

con nota in data 14 novembre 2006 (prot. Autorità 029172), ha affermato di aver inviato la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali 2005 in data 23 ottobre 2006, per posta prioritaria, ma non risultano elementi comprovanti tale invio;

ha inviato la dichiarazione di riconciliazione a mezzo fax in data 26 ottobre 2006;

con nota in data 29 gennaio 2007 (prot. Autorità 002542), ha chiesto di poter essere ascoltata in audizione finale; e che tale richiesta non è stata accolta in quanto pervenuta oltre i termini previsti dall'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001;

la società Melfi S.r.l., con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 15 novembre 2006 (prot. Autorità 028551), ha:

dichiarato di non aver effettuato l'invio dei dati per l'anno termico 2006/2007, entro il 31 agosto 2006, per problemi connessi all'invio telematico;

precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 1° settembre 2006;

la società Asec S.p.a., con nota in data 16 novembre 2006 (prot. Autorità 028747), ha provveduto all'invio della dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali dell'esercizio 2005 senza fornire motivazioni atte a giustificare la trasmissione della predetta dichiarazione oltre i termini stabiliti dall'Autorità;

la società Aset S.p.a., con nota trasmessa a mezzo fax in data 30 novembre 2006 (prot. Autorità 029800), ha inviato copia di una sezione del questionario excel già acquisito dalla Direzione Tariffe dell'Autorità, senza allegare la prevista dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali dell'esercizio 2005;

la società Italcogim S.p.a., con nota trasmessa a mezzo fax in data 13 febbraio 2007 (prot. Autorità 3695), ha dichiarato di gestire, con contratto provvisorio e temporaneo, il servizio di distribuzione nel comune di Altavilla Irpina e che la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali dell'esercizio 2005 inviata dalla medesima Italcogim S.p.a. in data 31 luglio 2006 (prot. Autorità 019120), era riferita anche agli investimenti effettuati nel suddetto comune;

la società Acea Pinerolese Industriale S.p.a. (di seguito: Acea Pinerolese S.p.a.):

con nota trasmessa in data 22 novembre 2006 (prot. Autorità 029399) ha inviato la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali 2005;

la società DGN S.r.l., subentrata a seguito conferimento ramo aziendale in data 14 dicembre 2006 alla medesima società Acea Pinerolese S.p.a., con nota in data 23 gennaio 2007 (prot. Autorità 001749), ha presentato una «memoria di costituzione e difensiva» contenente elementi comprovanti il mancato ricevimento del sollecito inviato dall'Autorità il 17 ottobre 2006, prot. EF/M06/4868/em;

con nota in data 7 febbraio 2007 prot EF/M07/571/cc la Direzione Tariffe dell'Autorità ha comunicato alla società DGN S.r.l. che gli elementi rappresentati nella «memoria di costituzione e difensiva» di cui al precedente alinea sono tali da escludere la sussistenza dei presupposti per l'adozione del procedimento per la determinazione delle tariffe ai sensi del comma 5.5 della deliberazione n. 170/04;

con nota in data 15 febbraio 2007 (prot. Autorità 003671) la società DGN S.r.l., per conto della società Acea Pinerolese S.p.a., ha rinunciato alla facoltà di poter essere ascoltata in audizione finale;

la società AIM Vicenza S.p.a., per conto del Comune di Nanto, con nota in data trasmessa 31 ottobre 2006 (prot. Autorità 027665) ha inviato la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali 2005 e che successivamente il Comune di Nanto ha:

i. chiesto che i propri rappresentanti vengano sentiti in audizione finale con nota trasmessa in data 1° dicembre 2006 (prot. Autorità 030466);

ii. rinunciato a tale facoltà con nota in data 13 febbraio 2007 (prot. Autorità 003661);

la società Az. Multiservizi S.p.a. (di seguito: AMGA S.p.a.) anche in occasione dell'audizione finale svoltasi in data 22 febbraio 2007 ha sostenuto che il mancato invio della dichiarazione di riconciliazione degli investimenti 2005 discende da un non corretto recepimento dell'importanza del sollecito ricevuto a causa della modalità di trasmissione dello stesso, avvenuta via e-mail;

quanto al procedimento avviato nei confronti della società Metanprogetti S.r.l. sono state acquisite le dichiarazioni rese ed i documenti prodotti dalla medesima società durante l'audizione finale svoltasi in data 22 febbraio 2007 senza che questi contengano elementi comprovanti che le informazioni richieste siano state inviate entro i termini previsti;

i restanti esercenti elencati negli allegati *A*, *B*, *C* e *D* alla deliberazione n. 240/06, non riportati sopra, nel corso dei rispettivi procedimenti non hanno presentato alcuna memoria né prodotto alcun documento, e pertanto non hanno fornito elementi idonei ad escludere la fondatezza del presupposto per la determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 5.5 e 5.5.1 della deliberazione n. 170/04;

tra gli esercenti di cui al precedente alinea, le società Cosvim Soc. Coop. a r.l. e Metagas S.r.l. non hanno fornito gli elementi necessari alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione, rispettivamente, per le località Ginestra (Potenza) e Castelnuovo di Conza (Salerno); e che, in particolare, la società Cosvim Soc. Coop. a.r.l. non ha provveduto alla trasmissione di quanto richiesto neppure a fronte del sollecito inviato dall'Autorità in data 8 novembre 2006, prot. EF/M06/5137/cc.;

Considerato inoltre che:

l'invio, oltre il termine di scadenza previsto, della dichiarazione di riconciliazione degli investimenti effettuati rappresenta, in caso di invio valido dei dati necessari alla determinazione tariffaria, una difformità di minor gravità rispetto al mancato o ritardato invio dei dati tariffari stessi anche in considerazione del diverso impatto sul processo di controllo delle proposte tariffarie;

la procedura prevista all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 170/04 e all'art. 12, comma 7.1, della deliberazione n. 173/04 consente di calibrare l'entità della valutazione alternativa, in considerazione della maggior o minore entità dell'inadempienza, procedendo, in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo, nell'un caso all'aggiornamento di un vincolo sui ricavi dell'anno precedente comprensivo degli investimenti non già considerati, nell'altro a sommare questi ultimi ai nuovi investimenti realizzati nell'anno di riferimento per la nuova proposta tariffaria;

Ritenuto che sia necessario:

approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei settantotto esercenti elencati in Tabella 1, ad esclusione delle località indicate nell'allegato *B* della deliberazione n. 240/06;

approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 47 (quarantasette) esercenti elencati in Tabella 2, ad esclusione delle località indicate nell'allegato *D* della deliberazione n. 240/06;

approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società Aimag S.p.a., limitatamente agli ambiti Anzola dell'Emilia e Mirandola e Coop. Pomilia Gas S.c.r.l.;

approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società Salso Servizi S.p.a., limitatamente all'ambito Salsomaggiore Terme, SIME S.p.a., limitatamente all'ambito Pontecurone, Adda Gestione Energie S.p.a., AES S.p.a., Comune di Alanno e AEM Gestioni S.r.l., limitatamente all'ambito Olmeneta-Casalsigone;

rimandare alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione tariffaria nelle località in avviamento, per le quali le imprese hanno rinunciato alla libertà tariffaria, l'approvazione delle proposte tariffarie delle società:

Acea Pinerolese Industriale S.p.a. e ASM Brescia S.p.a., per l'anno termico 2005/2006;

Enel Rete Gas S.p.a., Smedigas, Cige S.p.a., Coingas S.p.a., Trentino Servizi S.p.a., Thuga Mediterranea S.r.l. e Egea S.p.a., per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;

nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali valori e portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo;

determinare, per le società GP Gas S.r.l., Piccini Paolo S.p.a., Comune di Molini di Triora le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, secondo i criteri definiti dal comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04;

determinare per l'anno termico 2006/2007 per le società Liguria Gas S.r.l., Carbotrade Gas S.p.a. e Costruzioni Impianti Metano S.r.l. le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, secondo i criteri definiti dal comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04;

applicare nei comuni di Caprese Michelangelo (Arezzo), per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, e Fara in Sabina (Rieti), per l'anno termico 2006/2007, le tariffe di fornitura comunicate nell'ultimo anno di avviamento per le predette località rispettivamente dalle società Piccini Paolo S.p.a. e Costruzioni Impianti Metano S.r.l., salvo successiva verifica, aggiornate secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 5.4 e dall'art. 11, comma 3 della deliberazione n. 173/04;

applicare, per l'anno termico 2005/2006, salvo successiva verifica, nel comune di Ginestra (Potenza) della società Cosvim Soc. Coop. a r.l. le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero in Vulture (Potenza) della società Enel Rete Gas S.p.a., al quale il comune medesimo risulta interconnesso;

applicare nel comune di Castelnuovo di Conza (Salerno), per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, salvo successiva verifica, tariffe di distribuzione derivanti dall'applicazione di un valore del coefficiente epsilon pari a quello minimo riscontrato nella regione in cui è situato il comune medesimo, utilizzando per la conversione delle tariffe da unità energetiche in unità volumetriche il valore del potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;

Ritenuto inoltre che:

con riferimento al procedimento avviato con deliberazione n. 240/06, gli elementi addotti dalle società SEI S.p.a., Melfi S.r.l., ASEC S.p.a., ASET S.p.a., Comune di Nanto, AMGA S.p.a. e Metanprogetti S.r.l. non sono idonei ad escludere la sussistenza del presupposto per l'adozione, nei loro confronti, del provvedimento di determinazione delle tariffe ai sensi del comma 5.5 della deliberazione n. 170/04, in quanto attengono esclusivamente alla sfera organizzativa degli esercenti medesimi;

le società che risultano inadempienti esclusivamente per l'invio oltre il termine di scadenza della dichiarazione di riconciliazione degli investimenti dell'esercizio 2005, possono esporre tali investimenti ad incremento di quelli realizzati nell'esercizio 2006 in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno termico 2007/2008;

rimandare, tenendo comunque conto degli investimenti effettuati nell'esercizio 2005, la determinazione delle tariffe dell'anno termico 2006/2007 per le società Acea Pinerolese S.p.a. e per il comune di Altavilla Irpina, località in cui il servizio di distribuzione è svolto dalla società Italcogim S.p.a., alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione tariffaria nelle località in avviamento;

salvo quanto previsto ai quattro precedenti alinea, determinare, per gli esercenti indicati negli allegati *A* e *C* e negli allegati *B* e *D*, limitatamente alle località ivi riportate, della deliberazione n. 240/06, le tariffe relative all'attività di distribuzione di gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, secondo i criteri definiti dal comma 5.5.1 della deliberazione n. 170/04;

sia opportuno considerare, in sede di presentazione della proposta tariffaria relativa all'anno termico 2007/2008, i dati relativi ai nuovi investimenti dichiarati dagli esercenti di cui al precedente alinea nel corso del procedimento e non considerati ai fini del calcolo delle tariffe di distribuzione 2005/2006 e 2006/2007;

ritenuto inoltre che sia necessario avviare, nei confronti della società Cosvim Soc. Coop. a r.l, limitatamente alla località Ginestra (Potenza), un procedimento volto a determinare, ai sensi dell'art. 5, commi 5.5 e 5.5.1, della deliberazione n. 170/04, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007 e applicare in tale località, fino alla chiusura del procedimento e salvo successivo conguaglio, le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero in Vulture (Potenza) della società Enel Rete Gas S.p.a.

Delibera:

1. di approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei settantotto esercenti elencati in Tabella 1, ad esclusione delle località indicate nell'allegato *B* della deliberazione n. 240/06;

2. di approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 47 (quarantasette) esercenti elencati in Tabella 2, ad esclusione delle località indicate nell'allegato *D* della deliberazione n. 240/06;

3. di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società Aimag S.p.a., limitatamente agli ambiti Anzola dell'Emilia e Mirandola e Coop. Pomilia Gas S.c.r.l.;

4. di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società Salso Servizi S.p.a., limitatamente all'ambito Salsomaggiore Terme, SIME S.p.a., limitatamente all'ambito Pontecurone, Adda Gestione Energie S.p.a., AES S.p.a., Comune Di Alanno e AEM Gestioni S.r.l., limitatamente all'ambito Olmeneta-Casalsigone;

5. di approvare, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le proposte tariffarie degli esercenti che gestiscono le località per le quali risultano negativi i valori della quota ammortamento e del capitale investito per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, ponendo pari a zero tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo;

6. di determinare le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2005/2006 secondo quanto indicato nella Tabella 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. di determinare le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2006/2007 secondo quanto indicato nella Tabella 4, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8. di determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2005/2006 secondo quanto indicato nella Tabella 5, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

9. di determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007 secondo quanto indicato nella Tabella 6, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

10. di prevedere che l'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dal 1° ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007;

11. di avviare, nei confronti della società Cosvim Soc. Coop. a r.l., limitatamente alla località Ginestra (Potenza), un procedimento volto a determinare, ai sensi dell'art. 5, commi 5.5 e 5.5.1, della deliberazione n. 170/04, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007;

12. di applicare nel comune di Ginestra (Potenza) per l'anno termico 2006/2007, temporaneamente e salvo conguaglio, le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero in Vulture (Potenza) della società Enel Rete Gas S.p.a.;

13. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1, lettera *h)*, della deliberazione n. 182/04 e del punto 22 della deliberazione n. 183/04, il direttore della direzione tariffe;

14. di fissare in sessanta giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;

15. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della direzione tariffe dell'Autorità;

16. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello stesso decreto, e di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto;

17. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti indicati negli Allegati *A*, *B*, *C* e *D* della deliberazione n. 240/06, ad esclusione del Comune di Altavilla Irpina, alle società Liguria Gas S.r.l., Carbotrade Gas S.p.a., Costruzioni Impianti Metano S.r.l., Italcogim S.p.a. e al Comune di Molini Triora mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

18. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di cui all'allegato *E* della deliberazione n. 240/06 e ai Comuni di seguito riportati in persona dei Sindaci *pro-tempore*, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;

Comune di Scaldasole (Pavia);

comune Molini di Triora (Imperia);

comune di Montefiorino (Modena);

comune di Riolunato (Modena);

comune di Ponzone (Alessandria);

comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia);

comune di Toano (Reggio Emilia);

comune di Ramiseto (Reggio Emilia);

comune di Palagano (Modena);

comune di Perinaldo (Imperia);

comune di Soldano (Imperia);

comune di Castelnovo Ne' Monti (Reggio Emilia);

comune di Dolceacqua (Imperia);

comune di Marsaglia (Cuneo);

comune di Paroldo (Cuneo);

comune di Rocca Cigliè (Cuneo);

comune di Mombaldone (Asti);

comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo);

comune di Frassinoro (Modena);

comune di Castelletto Uzzone (Cuneo);

comune di Montechiaro d'Acqui (Alessandria);

comune di Pievepelago (Modena);

comune di Dego (Savona);

comune di Piana Crixia (Savona);

comune di Merana (Alessandria);

comune di Serole (Asti);

comune di Mombarcaro (Cuneo);

comune di Bormida (Savona);

comune di Spigno Monferrato (Alessandria);

comune di Scopello (Vercelli);

comune di Tornolo (Parma);

comune di Cossano Belbo (Cuneo);

comune di Pietrabruna (Imperia);

comune di Cellio (Vercelli);

comune di Pila (Vercelli);

comune di Piode (Vercelli);

comune di Rovegno (Genova);

comune di Rassa (Vercelli);

comune di Rezzo (Imperia);

comune di Santo Stefano d'Aveto (Genova);

comune di Ceriana (Imperia);

comune di Gorzegno (Cuneo);

comune di Bergolo (Cuneo);

comune di Alagna Valsesia (Vercelli);

comune di Pignone (La Spezia);

comune di Fara in Sabina (Rieti);

19. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 7 marzo 2007

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

IDTitolare	Titolare
30	METANFRIULI SRL (UDINE - UD)
31	COLLINO & C.SPA (ACQUI TERME - AL)
103	THÜGA PADANA SRL (CREMONA - CR)
130	THÜGA LAGHI SRL (VERBANIA - VB)
155	THÜGA OROBICA SRL (MANTOVA - MN)
202	CO.I.ME.PA SRL (ZOCCA - MO)
268	SAGAS SRL (OFFIDA - AP)
271	RIVIERA GAS SPA (IMPERIA - IM)
280	ARCALGAS PROGETTI SPA (PIACENZA - PC)
296	STI SPA - SERVIZI TECNOLOGICI INTERCOMUNALI (AQUILEIA - UD)
308	HERA SPA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE (BOLOGNA - BO)
310	AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA - ASEC (CATANIA - CT)
316	ACSM SPA (COMO - CO)
362	AMGA - AZ.MULTISERVIZI SPA (UDINE - UD)
377	COMUNE DI MONTERODUNI (IS)
402	COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
586	PADANIA ACQUE SPA (CREMONA - CR)
604	COMUNE DI GILDONE (CB)
666	COMUNE DI SCOPPITO (AQ)
714	IS GAS SCRL (CAGLIARI - CA)
715	GASTECNICA GALLIERA SRL (CASTELLO D'ARGILE - BO)
734	GEMI SRL (OLEVANO SUL TUSCIANO - SA)
742	COMUNE DI NANTO (VI)
745	SELGAS SPA (BOLZANO - BZ)
766	ENERGAS SÜDGAS SPA (ORA - BZ)
818	COSVIM SOC. COOP. A R.L. (POTENZA - PZ)
820	ASET S.p.A. - AZ.SERVIZI SUL TERRITORIO (FANO - PS)
844	LINEA SERVIZI SRL (CALUSCO D'ADDA - BG)
858	TECNIGAS SRL (PREVALLE - BS)
865	SCS - SOC. CREMASCA SERVIZI SPA (CREMA - CR)
906	MELFI SRL (ISERNIA - IS)
907	COMUNE DI SPINETE (CB)
914	CMV SERVIZI SRL (CENTO - FE)
969	COMPAGNIA ITALIANA ZETAGAS SRL (PONTEDERA - PI)
1034	VALLE UMBRA SERVIZI SPA (FOLIGNO - PG)
1039	ENERGIA VALDARNO SCRL (PISA - PI)
1063	SEI SPA - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI (SETTIMO TORINESE - TO)
1070	ALZANO NEMBRO SERVIZI SRL (ALZANO LOMBARDO - BG)
1080	ASPOGAS SRL (SPIRANO - BG)
1082	TREVIGLIO GAS AZIENDA SPECIALE (TREVIGLIO - BG)
1085	ASM GARBAGNATE MILANESE DISTRIBUZIONE SRL (GARBAGNATE MILANESE - MI)
1093	CONDOTTE NORD SPA (BERGAMO - BG)
1110	GESIP SRL - GESTIONE SERVIZI INDUSTRIALI PUBBLICI (CLUSONE - BG)
1116	DITTA PALOMBA SRL (POGGIO SANNITA - IS)
1137	IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA (GORIZIA - GO)
1138	SINERGAS M.M.P. SRL (MISANO DI GERA D'ADDA - BG)
1146	SOGEA - SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI SPA (RIETI - RI)
1148	CONS.GESTIONE RISORSE DELLA VALLE PELIGNA - CO.GE.R.VA.P SRL (VITTORITO - AQ)
1150	PENTA VALLE SERIANA DISTRIBUZIONE GAS SRL (CENE - BG)
1166	NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL (RHO - MI)
1169	ASTEA SPA (RECANATI - MC)
1171	AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES SRL (UMBERTIDE - PG)
1173	GUSSOLA SERVIZI SRL (GUSSOLA - CR)
1178	SERVIZI DISTRIBUZIONE SRL (SPINETOLI - AP)
1182	ACEGAS-APS SPA (TRIESTE - TS)
1189	COGEIDE ENERGIA SPA (MOZZANICA - BG)
1190	CAFC SPA (UDINE - UD)

IDTitolare	Titolare
1200	GAZZANIGA SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS SRL (GAZZANIGA - BG)
1201	GENERALE SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS SPA (GANDINO - BG)
1202	UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL (ORIO AL SERIO - BG)
1239	META SPA (MODENA - MO)
1506	BRIONGAS SRL (ASCOLI PICENO - AP)
1510	TOSCANA GAS SRL (PISA - PI)
1511	CEA SRL DISTRIBUZIONE GAS (CERCHIO - AQ)
1521	UNISERVIZI SPA (SAN BONIFACIO - VR)
1524	PICENO GAS DISTRIBUZIONE SRL (ASCOLI PICENO - AP)
1527	ANGIZIA MULTISERVICES SRL (LUCO DEI MARSI - AQ)
1528	PUBLIRETI SRL (ATESSA - CH)
1533	BRIA SPA (LISSONE - MI)
1535	ASCOPIAVE SPA (PIEVE DI SOLIGO - TV)
1536	GAS PLUS RETI SRL (MILANO - MI)
1538	GEAT DISTRIBUZIONE GAS SPA (RICCIONE - RN)
1544	ENIA SPA (PARMA - PR)
1545	PARRE SERVIZI SRL (PARRE - BG)
1548	SIB SRL (CESANO MADERNO - MI)
1555	MARSIA DISTRIBUZIONE GAS SRL (AIELLI - AQ)
1565	AZIENDA INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA (VICENZA - VI)
1567	TS DISTRIBUZIONE GAS SRL (MONGHIDORO - BO)

TABELLA 2

IDTitolare	Titolare
30	METANFRIULI SRL (UDINE - UD)
103	THÜGA PADANA SRL (CREMONA - CR)
130	THÜGA LAGHI SRL (VERBANIA - VB)
155	THÜGA OROBICA SRL (MANTOVA - MN)
202	CO.I.ME.PA SRL (ZOCCA - MO)
268	SAGAS SRL (OFFIDA - AP)
280	ARCALGAS PROGETTI SPA (PIACENZA - PC)
308	HERA SPA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE (BOLOGNA - BO)
316	ACSM SPA (COMO - CO)
586	PADANIA ACQUE SPA (CREMONA - CR)
591	COMUNE DI MAPELLO (BG)
644	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (AR)
714	IS GAS SCRL (CAGLIARI - CA)
715	GASTECNICA GALLIERA SRL (CASTELLO D'ARGILE - BO)
745	SELGAS SPA (BOLZANO - BZ)
818	COSVIM SOC. COOP. A R.L. (POTENZA - PZ)
858	TECNIGAS SRL (PREVALLE - BS)
865	SCS - SOC. CREMASCA SERVIZI SPA (CREMA - CR)
914	CMV SERVIZI SRL (CENTO - FE)
969	COMPAGNIA ITALIANA ZETAGAS SRL (PONTEDERA - PI)
997	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA (TRAVAGLIATO - BS)
1034	VALLE UMBRA SERVIZI SPA (FOLIGNO - PG)
1093	CONDOTTE NORD SPA (BERGAMO - BG)
1137	IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA (GORIZIA - GO)
1148	CONS.GESTIONE RISORSE DELLA VALLE PELIGNA - CO.GE.R.VA.P SRL (VITTORITO - AQ)
1166	NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL (RHO - MI)
1169	ASTEA SPA (RECANATI - MC)
1171	AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES SRL (UMBERTIDE - PG)
1172	MONTE SECCO SERVIZI SRL (ARDESIO - BG)
1178	SERVIZI DISTRIBUZIONE SRL (SPINETOLI - AP)
1182	ACEGAS-APS SPA (TRIESTE - TS)
1202	UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL (ORIO AL SERIO - BG)
1506	BRIONGAS SRL (ASCOLI PICENO - AP)
1509	PORTOCANNONE GAS SRL (CAMPOBASSO - CB)
1510	TOSCANA GAS SRL (PISA - PI)
1511	CEA SRL DISTRIBUZIONE GAS (CERCHIO - AQ)
1521	UNISERVIZI SPA (SAN BONIFACIO - VR)
1524	PICENO GAS DISTRIBUZIONE SRL (ASCOLI PICENO - AP)
1527	ANGIZIA MULTISERVICES SRL (LUCO DEI MARSI - AQ)
1528	PUBLIRETI SRL (ATESSA - CH)
1533	BRIA SPA (LISSONE - MI)
1535	ASCOPIAVE SPA (PIEVE DI SOLIGO - TV)
1536	GAS PLUS RETI SRL (MILANO - MI)
1544	ENIA SPA (PARMA - PR)
1555	MARSIA DISTRIBUZIONE GAS SRL (AIELLI - AQ)
1565	AZIENDA INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA (VICENZA - VI)
1580	VALTIBERINAGAS SRL (SIENA - SI)

TABELLA 3

Esercente: 81 - GP GAS SRL (SAN GENESIO ED UNITI - PV)

Ambito: 351 - SCALDASOLE ** GAS INCONDENSABILE DA RAFFINERIA

QVD (Euro/GJ) 0,363845

CMP (Euro/GJ) 6,877000

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	100	30,00	0,923088
2	100	infinito	30,00	0,910152

Impianto: 351 - SCALDASOLE ** GAS INCONDENSABILE DA RAFFINERIA

località		*coeff "M"*
825 - SCALDASOLE (PV)	regime	1.05

Esercente: 717 - PICCINI PAOLO SPA (SANSEPOLCRO - AR)

Ambito: 2682 - CAPRESE MICHELANGELO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 2,139408

CMP (Euro/GJ) 14,221611

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	40.000	0,00	9,669515
2	40.000	infinito	0,00	6,994515

Impianto: 3315 - CAPRESE MICHELANGELO ** GPL

località		*coeff "M"*
6815 - CAPRESE MICHELANGELO (AR)	fine avviamento	0,98

Esercente: 901 - COMUNE DI MOLINI DI TRIORA (IM)

Ambito: 2504 - MOLINI DI TRIORA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,552308

CMP (Euro/GJ) 18,669304

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	18,60	5,308908

Impianto: 2802 - MOLINI DI TRIORA ** GPL

località		*coeff "M"*
6328 - MOLINI DI TRIORA (IM)	regime	0,99

TABELLA 4

Esercente: 72 - LIGURIA GAS SRL (CAIRO MONTENOTTE - SV)

Ambito: 275 - COMUNE PAROLDO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,746266

CMP (Euro/GJ) 18,324399

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	3,919072
2	10	infinito	18,00	3,784999

Impianto: 275 - COMUNE PAROLDO ** GPL

località		*coeff "M"*
690 - PAROLDO (CN)	regime	0,99

Ambito: 276 - COMUNE ROCCACIGLIE' ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,079767

CMP (Euro/GJ) 18,324399

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	5,484614
2	10	infinito	18,00	5,412218

Impianto: 276 - COMUNE ROCCACIGLIE' ** GPL

località		*coeff "M"*
692 - ROCCA CIGLIE' (CN)	regime	0,99

Ambito: 277 - COMUNE MARSAGLIA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,957966

CMP (Euro/GJ) 18,324399

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	5,827729
2	10	infinito	18,00	5,675312

Impianto: 277 - COMUNE MARSAGLIA ** GPL

località		*coeff "M"*
687 - MARSAGLIA (CN)	regime	0,99

Ambito: 278 - COMUNE DOLCEACQUA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,081700

CMP (Euro/GJ) 17,104647

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	3,528064
2	10	100	18,00	3,456383
3	100	infinito	18,00	3,263739

Impianto: 278 - COMUNE DOLCEACQUA ** GPL

località		*coeff "M"*
708 - DOLCEACQUA (IM)	regime	1,03

Ambito: 279 - COMUNE PERINALDO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,738067

CMP (Euro/GJ) 17,104647

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	4,594241
2	10	infinito	18,00	4,487110

Impianto: 279 - COMUNE PERINALDO ** GPL

località		*coeff "M"*
709 - PERINALDO (IM)	regime	0,98

Ambito: 280 - COMUNE SOLDANO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,316601

CMP (Euro/GJ) 17,104647

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	4,341732
2	10	infinito	18,00	4,250139

Impianto: 280 - COMUNE SOLDANO ** GPL

località		*coeff "M"*
711 - SOLDANO (IM)	regime	1,03

Ambito: 282 - CASTELNOVO NE' MONTI ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,316601

CMP (Euro/GJ) 16,414456

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	5,961075
2	10	infinito	18,00	5,899172

Implanto: 282 - CASTELNOVO NE' MONTI ** GPL

località		*coeff "M"*
725 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	regime	0,98

Ambito: 283 - FRASSINORO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,189001

CMP (Euro/GJ) 16,414456

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	4,751736
2	10	100	18,00	4,699519
3	100	infinito	18,00	4,557109

Impianto: 283 - FRASSINORO ** GPL

località		*coeff "M"*
729 - FRASSINORO (MO)	regime	0,95

Ambito: 284 - MONTEFIORINO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,918333

CMP (Euro/GJ) 16,414456

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	3,718181
2	10	100	18,00	3,624968
3	100	infinito	18,00	3,417827

Impianto: 284 - MONTEFIORINO ** GPL

località		*coeff "M"*
730 - MONTEFIORINO (MO)	regime	0,97

Ambito: 285 - PALAGANO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,778167

CMP (Euro/GJ) 16,414456

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	3,940340
2	10	100	18,00	3,837594
3	100	infinito	18,00	3,608801

Impianto: 285 - PALAGANO ** GPL

località		***coeff "M"***
731 - PALAGANO (MO)	regime	0,98

Ambito: 287 - PIEVEPELAGO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,170634

CMP (Euro/GJ) 16,414456

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	5,552648
2	10	100	18,00	5,484933
3	100	infinito	18,00	5,331445

Impianto: 287 - PIEVEPELAGO ** GPL

località		***coeff "M"***
732 - PIEVEPELAGO (MO)	regime	0,97

Ambito: 288 - RIOLUNATO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,118434

CMP (Euro/GJ) 16,414456

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	4,349214
2	10	infinito	18,00	4,265452

Impianto: 288 - RIOLUNATO ** GPL

località		***coeff "M"***
734 - RIOLUNATO (MO)	regime	0,98

Ambito: 289 - RAMISETO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,699867

CMP (Euro/GJ) 16,414456

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	3,437538
2	10	100	18,00	3,380074
3	100	infinito	18,00	3,184084

Impianto: 289 - RAMISETO ** GPL

località		***coeff "M"***
726 - RAMISETO (RE)	regime	0,97

Ambito: 290 - TOANO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,940567

CMP (Euro/GJ) 16,414456

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	3,098648
2	10	100	18,00	3,055512
3	100	infinito	18,00	2,785908

Impianto: 290 - TOANO ** GPL

località		***coeff "M"***
727 - TOANO (RE)	regime	0,97

Ambito: 291 - VILLAMINOZZO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,413266

CMP (Euro/GJ) 16,414456

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	6,335235
2	10	100	18,00	6,185547
3	100	infinito	18,00	5,832087

Impianto: 291 - VILLAMINOZZO ** GPL

località		***coeff "M"***
728 - VILLA MINOZZO (RE)	regime	0,98

Ambito: 292 - FRAZ. FOGLI COMUNE PONZONE ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,193834

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	3,336144
2	10	infinito	18,00	3,274199

Impianto: 292 - FRAZ. FOGLI COMUNE PONZONE ** GPL

località		*coeff "M"*
703 - PONZONE (AL)	regime	0,99

Ambito: 294 - COMUNE MONTECHIARO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,063334

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	18,00	6,266066

Impianto: 294 - COMUNE MONTECHIARO ** GPL

località		*coeff "M"*
701 - MONTECHIARO D'ACQUI (AL)	regime	0,99

Ambito: 295 - COMUNE MOMBARCARO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 2,052234

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	8,370844
2	10	infinito	18,00	8,108743

Impianto: 295 - COMUNE MOMBARCARO ** GPL

località		*coeff "M"*
688 - MOMBARCARO (CN)	regime	0,96

Ambito: 296 - COMUNE DI BORMIDA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,961834

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	6,250992
2	10	infinito	18,00	6,048109

Impianto: 296 - COMUNE DI BORMIDA ** GPL

località		*coeff "M"*
713 - BORMIDA (SV)	regime	0,99

Ambito: 297 - COMUNE CASTELLETTO UZZ. ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,779133

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	3,924869
2	10	infinito	18,00	3,801176

Impianto: 297 - COMUNE CASTELLETTO UZZ. ** GPL

località		*coeff "M"*
686 - CASTELLETTO UZZONE (CN)	regime	1,02

Ambito: 298 - FRAZ. TODOCCO COMUNE PEZZOLO VALLE UZZ. ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,201567

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	6,321544
2	10	infinito	18,00	6,168873

Impianto: 298 - FRAZ. TODOCCO COMUNE PEZZOLO VALLE UZZ. ** GPL

località		*coeff "M"*
691 - PEZZOLO VALLE UZZONE (CN)	regime	1,03

Ambito: 299 - COMUNE MOMBALDONE ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,828434

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	4,132816
2	10	infinito	18,00	4,065189

Impianto: 299 - COMUNE MOMBALDONE ** GPL

località		*coeff "M"*
694 - MOMBALDONE (AT)	regime	1,03

Ambito: 300 - COMUNE SEROLE ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,482867

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	7,820992
2	10	infinito	18,00	7,716054

Impianto: 300 - COMUNE SEROLE ** GPL

località		***coeff "M"***
696 - SEROLE (AT)	regime	0,99

Ambito: 301 - COMUNE MERANA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,951200

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	4,240087
2	10	infinito	18,00	3,999400

Impianto: 301 - COMUNE MERANA ** GPL

località		***coeff "M"***
699 - MERANA (AL)	regime	1,02

Ambito: 302 - FRAZ. S.MASSIMO COMUNE PIANA C. ** GPL

QVD (Euro/GJ) 2,499801

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	10	18,00	17,041199
2	10	infinito	18,00	15,763110

Impianto: 302 - FRAZ. S.MASSIMO COMUNE PIANA C. ** GPL

località		***coeff "M"***
721 - PIANA CRIXIA (SV)	regime	1,02

Ambito: 303 - DEGO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 2,193368

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	18,00	27,715246

Impianto: 303 - DEGO ** GPL

località		***coeff "M"***
715 - DEGO (SV)	regime	1,02

Ambito: 305 - SPIGNO MONFERRATO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 2,534600

CMP (Euro/GJ) 16,338805

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	18,00	11,931234

Impianto: 305 - SPIGNO MONFERRATO ** GPL

località		*coeff "M"*
706 - SPIGNO MONFERRATO (AL)	regime	1,03

Esercente: 81 - GP GAS SRL (SAN GENESIO ED UNITI - PV)

Ambito: 351 - SCALDASOLE ** GAS INCONDENSABILE DA RAFFINERIA

QVD (Euro/GJ) 0,362500

CMP (Euro/GJ) 8,263000

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	100	30,00	0,889845
2	100	infinito	30,00	0,877375

Impianto: 351 - SCALDASOLE ** GAS INCONDENSABILE DA RAFFINERIA

località		*coeff "M"*
825 - SCALDASOLE (PV)	regime	1,05

Esercente: 717 - PICCINI PAOLO SPA (SANSEPOLCRO - AR)

Ambito: 2682 - CAPRESE MICHELANGELO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 2,131500

CMP (Euro/GJ) 15,675368

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	40.000	0,00	9,669515
2	40.000	infinito	0,00	6,994515

Impianto: 3315 - CAPRESE MICHELANGELO ** GPL

località		*coeff "M"*
6815 - CAPRESE MICHELANGELO (AR)	regime	0,98

Esercente: 722 - CARBOTRADE GAS SPA (GENOVA - GE)

Ambito: 1985 - ALAGNA VALSESIA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,813933

CMP (Euro/GJ) 15,480830

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	0,00	6,546942
2	20	60	0,00	5,267654
3	60	200	0,00	2,508407
4	200	400	0,00	2,382986
5	400	infinito	0,00	2,257566

Impianto: 1985 - ALAGNA VALSESIA ** GPL

località		*coeff "M"*
5143 - ALAGNA VALSESIA (VC)	regime	0,94

Ambito: 1986 - RASSA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,832800

CMP (Euro/GJ) 15,480830

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	0,00	8,274476
2	20	60	0,00	8,007557
3	60	200	0,00	5,338372
4	200	400	0,00	4,270697
5	400	infinito	0,00	4,057162

Impianto: 1986 - RASSA ** GPL

località		*coeff "M"*
5147 - RASSA (VC)	regime	0,96

Ambito: 1987 - PIODE ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,834234

CMP (Euro/GJ) 15,480830

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	3,780873
2	20	60	30,96	3,558469
3	60	200	30,96	2,965390
4	200	400	30,96	2,817121
5	400	infinito	30,96	2,668852

Impianto: 1987 - PIODE ** GPL

località		*coeff "M"*
5146 - PIODE (VC)	regime	0,97

Ambito: 1988 - PILA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,499300

CMP (Euro/GJ) 15,480830

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	7,022036
2	20	60	30,96	6,715061
3	60	200	30,96	5,276119
4	200	400	30,96	4,796472
5	400	infinito	30,96	4,796472

Impianto: 1988 - PILA ** GPL

località		*coeff "M"*
5145 - PILA (VC)	regime	0,98

Ambito: 1989 - SCOPELLO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,957966

CMP (Euro/GJ) 15,480830

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	4,625914
2	20	60	30,96	4,399339
3	60	200	30,96	3,870662
4	200	400	30,96	2,832192
5	400	infinito	30,96	1,888128

Impianto: 1989 - SCOPELLO ** GPL

località		*coeff "M"*
5148 - SCOPELLO (VC)	regime	0,98

Ambito: 1990 - CELLIO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1.141633

CMP (Euro/GJ) 15,480830

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	0,00	7,991205
2	20	60	0,00	6,659338
3	60	200	0,00	5,061096
4	200	400	0,00	3,995603
5	400	infinito	0,00	2,663735

Impianto: 1990 - CELLIO ** GPL

località		*coeff "M"*
5144 - CELLIO (VC)	regime	0,98

Ambito: 1991 - COSSANO BELBO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,347034

CMP (Euro/GJ) 15,480830

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	1,901360
2	20	60	30,59	1,771721
3	60	200	30,59	1,728509
4	200	400	30,59	1,041427
5	400	2.000	30,59	0,604978
6	2.000	4.000	30,59	0,259277
7	4.000	infinito	30,59	0,172851

Impianto: 1991 - COSSANO BELBO ** GPL

località		*coeff "M"*
5153 - COSSANO BELBO (CN)	regime	1,04

Ambito: 1992 - GORZEGNO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,044000

CMP (Euro/GJ) 15,480830

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	5,241628
2	20	60	30,59	5,170382
3	60	200	30,59	5,088959
4	200	400	30,59	3,053375
5	400	infinito	30,59	2,035583

Impianto: 1992 - GORZEGNO ** GPL

località		*coeff "M"*
5155 - GORZEGNO (CN)	regime	1,03

Ambito: 1993 - BERGOLO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,933800

CMP (Euro/GJ) 15,480830

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	3,376978
2	20	60	30,96	3,165918
3	60	200	30,96	2,462380
4	200	400	30,96	2,345124
5	400	infinito	30,96	2,227867

Impianto: 1993 - BERGOLO ** GPL

località		*coeff "M"*
5151 - BERGOLO (CN)	regime	0,99

Ambito: 1996 - PIGNONE ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,193834

CMP (Euro/GJ) 16,261181

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	5,968248
2	20	60	30,96	5,846757
3	60	200	30,96	5,618961
4	200	400	30,96	3,796596
5	400	infinito	30,96	3,037276

Impianto: 1996 - PIGNONE ** GPL

località		*coeff "M"*
5166 - PIGNONE (SP)	regime	1,02

Ambito: 1997 - S. MARIA DEL TARO (TORNOLO) ** GPL

QVD (Euro/GJ) 0,988900

CMP (Euro/GJ) 16,261181

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	6,588029
2	20	60	30,96	6,060986
3	60	200	30,96	5,797465
4	200	400	30,96	4,084577
5	400	infinito	30,96	3,952817

Impianto: 1997 - S. MARIA DEL TARO (TORNOLO) ** GPL

località		*coeff "M"*
5167 - TORNOLO (PR)	regime	0,99

Ambito: 1998 - SANTO STEFANO D'AVETO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,635600

CMP (Euro/GJ) 16,261181

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	8,231128
2	20	60	30,96	7,867990
3	60	200	30,96	7,420120
4	200	400	30,96	6,657530
5	400	infinito	30,96	6,052300

Impianto: 1998 - SANTO STEFANO D'AVETO ** GPL

località		*coeff "M"*
5165 - SANTO STEFANO D'AVETO (GE)	regime	0,96

Ambito: 1999 - ROVEGNO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,669434

CMP (Euro/GJ) 16,261181

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	8,340867
2	20	60	30,96	7,566358
3	60	200	30,96	5,957763
4	200	400	30,96	4,766209
5	400	infinito	30,96	3,574657

Impianto: 1999 - ROVEGNO ** GPL

località		***coeff "M"***
5164 - ROVEGNO (GE)	regime	0,98

Ambito: 2000 - REZZO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 2,838134

CMP (Euro/GJ) 16,261181

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	0,00	10,405059
2	20	60	0,00	9,960399
3	60	200	0,00	8,893213
4	200	400	0,00	8,003892
5	400	infinito	0,00	7,203503

Impianto: 2000 - REZZO ** GPL

località		***coeff "M"***
5163 - REZZO (IM)	regime	0,98

Ambito: 2001 - CERIANA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,029501

CMP (Euro/GJ) 16,261181

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	5,539715
2	20	60	30,59	5,375478
3	60	200	30,59	3,910386
4	200	400	30,59	2,606925
5	400	infinito	30,59	1,303461

Impianto: 2001 - CERIANA ** GPL

località		***coeff "M"***
5161 - CERIANA (IM)	regime	1,01

Ambito: 2002 - PIETRABRUNA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,355267

CMP (Euro/GJ) 16,261181

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	7,270421
2	20	60	30,96	7,224980
3	60	200	30,96	6,861458
4	200	400	30,96	4,544012
5	400	infinito	30,96	3,408010

Impianto: 2002 - PIETRABRUNA ** GPL

località		*coeff "M"*
5162 - PIETRABRUNA (IM)	regime	1,01

Esercente: 901 - COMUNE DI MOLINI DI TRIORA (IM)

Ambito: 2504 - MOLINI DI TRIORA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,546570

CMP (Euro/GJ) 20,207961

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	18,60	5,234545

Impianto: 2802 - MOLINI DI TRIORA ** GPL

località		*coeff "M"*
6328 - MOLINI DI TRIORA (IM)	regime	0,99

Esercente: 1531 - COSTRUZIONI IMPIANTI METANO SRL (CITTADUCALE - RI)

Ambito: 2791 - FARA IN SABINA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,333054

CMP (Euro/GJ) 16,315531

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	18,59	14,996000
2	20	100	30,99	12,666000
3	100	infinito	103,29	11,366000

Impianto: 3485 - FARA IN SABINA ** GPL

località		*coeff "M"*
7068 - FARA IN SABINA (RI)	fine avviamento	0,99

TABELLA 5

Esercente: 81 - GP GAS SRL (SAN GENESIO ED UNITI - PV)

Ambito: 349 - CONSORZIO DI ZINASCO E DORNO ** GAS NATURALE

Impianto: 349 - CONSORZIO DI ZINASCO E DORNO ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
820 - DORNO (PV)	regime	1,04	0,638651
821 - MEZZANA BIGLI (PV)	regime	1,04	0,638651
822 - MEZZANA RABATTONE (PV)	regime	1,04	0,638651
823 - PIEVE ALBIGNOLA (PV)	regime	1,04	0,638651
824 - SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)	regime	1,04	0,638651
826 - ZINASCO (PV)	regime	1,04	0,638651

Ambito: 350 - BORGO SAN SIRO ** GAS NATURALE

Impianto: 350 - BORGO SAN SIRO ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
819 - BORGO SAN SIRO (PV)	regime	1,04	0,473916

Esercente: 95 - METANPROGETTI SPA (ASTI - AT)

Ambito: 836 - BUTTIGLIERA D'ASTI ** GAS NATURALE

Impianto: 836 - BUTTIGLIERA D'ASTI ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
2104 - ANDEZENO (TO)	regime	1,02	1,055538
2105 - ARIGNANO (TO)	regime	1,02	1,055538
2106 - BALDISSERO TORINESE (TO)	regime	1,01	1,055538
2123 - BUTTIGLIERA D'ASTI (AT)	regime	1,02	1,055538
2126 - CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)	regime	1,03	1,055538
2110 - CASTIGLIONE TORINESE (TO)	regime	1,03	1,055538
2113 - MARENTINO (TO)	regime	1,01	1,055538
2114 - MOMBELLO DI TORINO (TO)	regime	1,02	1,055538
2132 - MONCUCCO TORINESE (AT)	regime	1,01	1,055538
2115 - MONTALDO TORINESE (TO)	regime	1,01	1,055538
2117 - MORIONDO TORINESE (TO)	regime	1,02	1,055538
2118 - PAVAROLO (TO)	regime	1,01	1,055538

Ambito: 837 - OVIGLIO ** GAS NATURALE

Impianto: 837 - OVIGLIO ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
2135 - BERGAMASCO (AL)	regime	1,04	1,010269
2136 - BORGORATTO ALESSANDRINO (AL)	regime	1,04	1,010269
2137 - CARENTINO (AL)	regime	1,03	1,010269
2138 - FRASCARO (AL)	regime	1,04	1,010269
2139 - OVIGLIO (AL)	regime	1,04	1,010269

Ambito: 838 - INCISA SCAPACCINO ** GAS NATURALE

Impianto: 838 - INCISA SCAPACCINO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
2122 - BRUNO (AT)	regime	1,03	1,106390
2124 - CASTELLETTO MOLINA (AT)	regime	1,03	1,106390
2125 - CASTELNUOVO BELBO (AT)	regime	1,03	1,106390
2127 - CORTIGLIONE (AT)	regime	1,03	1,106390
2128 - FONTANILE (AT)	regime	1,02	1,106390
2129 - INCISA SCAPACCINO (AT)	regime	1,03	1,106390
2130 - MARANZANA (AT)	regime	1,02	1,106390
2131 - MOMBARUZZO (AT)	regime	1,02	1,106390
2134 - VAGLIO SERRA (AT)	regime	1,02	1,106390

Ambito: 839 - BERZANO S. PIETRO ** GAS NATURALE

Impianto: 839 - BERZANO S. PIETRO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
2120 - ALBUGNANO (AT)	regime	0,99	1,006563
2121 - BERZANO DI SAN PIETRO (AT)	regime	1,01	1,006563
2108 - CASALBORGONE (TO)	regime	1,03	1,006563
2133 - PINO D'ASTI (AT)	regime	1,01	1,006563

Ambito: 840 - SAN SEBASTIANO DA PO ** GAS NATURALE

Impianto: 840 - SAN SEBASTIANO DA PO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
2107 - BRUSASCO (TO)	regime	1,03	1,091205
2109 - CASTAGNETO PO (TO)	regime	0,99	1,091205
2111 - CAVAGNOLO (TO)	regime	1,03	1,091205
2112 - LAURIANO (TO)	regime	1,03	1,091205
2116 - MONTEU DA PO (TO)	regime	1,03	1,091205
2119 - SAN SEBASTIANO DA PO (TO)	regime	1,02	1,091205

Esercente: 254 - VERGAS SRL (CAPRI LEONE - ME)

Ambito: 1462 - SPADAFORA (ME) ** GAS NATURALE

Impianto: 1462 - SPADAFORA (ME) ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6070 - SPADAFORA (ME)	regime	1,02	1,169856

Esercente: 382 - COMUNE DI ALSENO (PC)

Ambito: 1693 - COMUNE DI ALSENO ** GAS NATURALE

Impianto: 1693 - COMUNE DI ALSENO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4627 - ALSENO (PC)	regime	1,04	0,698821

Esercente: 411 - COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)

Ambito: 1713 - PRATA DI PRINCIPATO ULTRA ** GAS NATURALE

Impianto: 1713 - PRATA DI PRINCIPATO ULTRA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4655 - PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)	regime	1,00	1,332380

Esercente: 591 - COMUNE DI MAPELLO (BG)

Ambito: 1875 - MAPELLO ** GAS NATURALE

Impianto: 1875 - MAPELLO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5019 - MAPELLO (BG)	regime	1,02	0,524826

Esercente: 609 - COMUNE DI JELSI (CB)

Ambito: 1889 - COMUNE DI JELSI (CB) ** GAS NATURALE

Impianto: 1889 - COMUNE DI JELSI (CB) ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5928 - JELSI (CB)	regime	0,97	1,120952

Esercente: 644 - COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Ambito: 1907 - COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO ** GAS NATURALE

Impianto: 1907 - COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5052 - PIEVE SANTO STEFANO (AR)	regime	1,00	0,853903

Esercente: 717 - PICCINI PAOLO SPA (SANSEPOLCRO - AR)

Ambito: 1957 - CITERNA (PG)-MONTERCHI (AR) ** GAS NATURALE

Impianto: 1957 - CITERNA (PG)-MONTERCHI (AR) ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5114 - CITERNA (PG)	regime	0,98	0,856496
5113 - MONTERCHI (AR)	regime	1,00	0,856496

Ambito: 1958 - CAPRESE MICHELANGELO ** GAS NATURALE DA CARRO BOMBOLAIO

Impianto: 1958 - CAPRESE MICHELANGELO ** GAS NATURALE DA CARRO BOMBOLAIO

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5112 - CAPRESE MICHELANGELO (AR)	regime	0,97	1,716356

Esercente: 730 - OFIN - OFFICINE INDUSTRIALI SAS DI RENATA BIANCHI (VIBO VALENTIA - VV)

Ambito: 2009 - MAIERATO ** GAS NATURALE

Impianto: 2009 - MAIERATO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5180 - MAIERATO (VV)	regime	1,00	1,988222

Esercente: 732 - METAGAS SRL (BATTIPAGLIA - SA)

Ambito: 2010 - BUCCINO ** GAS NATURALE

Impianto: 2010 - BUCCINO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5181 - BUCCINO (SA)	regime	0,97	1,156268

Ambito: 2011 - COLLIANO ** GAS NATURALE

Impianto: 2011 - COLLIANO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5182 - COLLIANO (SA)	regime	0,97	1,389985

Ambito: 2012 - LAVIANO ** GAS NATURALE

Impianto: 2012 - LAVIANO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5183 - LAVIANO (SA)	regime	0,98	1,862606

Ambito: 2013 - PALOMONTE ** GAS NATURALE

Impianto: 2013 - PALOMONTE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5184 - PALOMONTE (SA)	regime	0,98	2,101735

Ambito: 2014 - SALVITELLE ** GAS NATURALE

Impianto: 2014 - SALVITELLE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5185 - SALVITELLE (SA)	regime	0,97	1,731232

Ambito: 2015 - SAN GREGORIO MAGNO ** GAS NATURALE

Impianto: 2015 - SAN GREGORIO MAGNO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5186 - SAN GREGORIO MAGNO (SA)	regime	0,97	2,030335

Ambito: 2534 - CASTELNUOVO DI CONZA ** GAS NATURALE

Impianto: 2942 - CASTELNUOVO DI CONZA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
6441 - CASTELNUOVO DI CONZA (SA)	fine avviamento	0,97	0,702170

Esercente: 795 - COMUNE DI FROSOLONE (IS)

Ambito: 2152 - COMUNE DI FROSOLONE ** GAS NATURALE

Impianto: 2152 - COMUNE DI FROSOLONE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6100 - FROSOLONE (IS)	regime	0,94	0,880866

Esercente: 818 - COSVIM SOC. COOP. A R.L. (POTENZA - PZ)

Ambito: 1916 - RIONERO IN VULTURE ** GAS NATURALE

Impianto: 1916 - RIONERO IN VULTURE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6677 - GINESTRA (PZ)	fine avviamento	0,97	0,764503

Esercente: 906 - MELFI SRL (ISERNIA - IS)

Ambito: 2401 - COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO ** GAS NATURALE

Impianto: 2401 - COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5858 - MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)	regime	0,96	1,263940

Esercente: 940 - COMUNITA' MONTANA DELLA SABINA (POGGIO MIRTETO - RI)

Ambito: 2444 - AMBITO IV ZONA REGIONE LAZIO ** GAS NATURALE

Impianto: 2684 - IMPIANTO MOMPEO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6657 - CASPERIA (RI)	regime	1,00	1,551050
6658 - CONFIGNI (RI)	regime	0,98	1,551050
6659 - COTTANELLO (RI)	regime	0,97	1,551050
6166 - MOMPEO (RI)	regime	0,98	1,551050
6660 - MONTASOLA (RI)	regime	0,97	1,551050
6661 - MONTEBUONO (RI)	regime	1,01	1,551050
6662 - MONTOPOLI DI SABINA (RI)	regime	1,01	1,551050
6169 - POGGIO CATINO (RI)	regime	1,00	1,551050
6168 - POGGIO MIRTETO (RI)	regime	1,02	1,551050
6170 - ROCCANTICA (RI)	regime	0,98	1,551050
6167 - SALISANO (RI)	regime	0,98	1,551050
6663 - TORRI IN SABINA (RI)	regime	1,01	1,551050
6664 - VACONE (RI)	regime	0,98	1,551050

Esercente: 997 - AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA (TRAVAGLIATO - BS)

Ambito: 1768 - COMUNE DI TRAVAGLIATO ** GAS NATURALE

Impianto: 1768 - COMUNE DI TRAVAGLIATO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4776 - TRAVAGLIATO (BS)	regime	1,03	0,520502

Esercente: 1172 - MONTE SECCO SERVIZI SRL (ARDESIO - BG)

Ambito: 1750 - COMUNE DI VILLA D'OGNA ** GAS NATURALE

Impianto: 1750 - COMUNE DI VILLA D'OGNA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4754 - VILLA D'OGNA (BG)	regime	0,99	0,524107

Ambito: 1820 - COMUNE DI ARDESIO ** GAS NATURALE

Impianto: 1820 - COMUNE DI ARDESIO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4862 - ARDESIO (BG)	regime	0,98	0,620919

Esercente: 1191 - R.G.S. SRL (CASTEL DI TORA - RI)

Ambito: 2438 - AMBITO DI ORVINIO ** GAS NATURALE

Impianto: 2678 - IMPIANTO DI ORVINIO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6160 - ORVINIO (RI)	regime	0,96	1,640642

Esercente: 1509 - PORTOCANNONE GAS SRL (CAMPOBASSO - CB)

Ambito: 1911 - COMUNE DI PORTOCANNONE ** GAS NATURALE

Impianto: 1911 - COMUNE DI PORTOCANNONE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5056 - PORTOCANNONE (CB)	regime	1,02	0,708943

Esercente: 1555 - MARSIA DISTRIBUZIONE GAS SRL (AIELLI - AQ)

Ambito: 2502 - PERETO ** GAS NATURALE

Impianto: 2782 - PERETO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6318 - PERETO (AQ)	fine avviamento	0,96	1,793627

Esercente: 1556 - CARECINA GAS SRL (TORRICELLA PELIGNA - CH)

Ambito: 2451 - AMBITO DI TORRICELLA PELIGNA ** GAS NATURALE

Impianto: 2691 - IMPIANTO TORRICELLA PELIGNA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6186 - GESSOPALENA (CH)	regime	0,97	1,906205
6187 - MONTENERODOMO (CH)	regime	0,92	1,906205
6188 - ROCCASCALEGNA (CH)	regime	0,98	1,906205
6185 - TORRICELLA PELIGNA (CH)	regime	0,95	1,906205

TABELLA 6

Esercente: 31 - COLLINO & C.SPA (ACQUI TERME - AL)

Ambito: 126 - ACQUI TERME ** GAS NATURALE

Impianto: 126 - ACQUI TERME ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
314 - ACQUI TERME (AL)	regime	1,03	0,526481

Esercente: 81 - GP GAS SRL (SAN GENESIO ED UNITI - PV)

Ambito: 349 - CONSORZIO DI ZINASCO E DORNO ** GAS NATURALE

Impianto: 349 - CONSORZIO DI ZINASCO E DORNO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
820 - DORNO (PV)	regime	1,04	0,618037
821 - MEZZANA BIGLI (PV)	regime	1,04	0,618037
822 - MEZZANA RABATTONE (PV)	regime	1,04	0,618037
823 - PIEVE ALBIGNOLA (PV)	regime	1,04	0,618037
824 - SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)	regime	1,04	0,618037
826 - ZINASCO (PV)	regime	1,04	0,618037

Ambito: 350 - BORGO SAN SIRO ** GAS NATURALE

Impianto: 350 - BORGO SAN SIRO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
819 - BORGO SAN SIRO (PV)	regime	1,04	0,457107

Esercente: 95 - METANPROGETTI SPA (ASTI - AT)

Ambito: 836 - BUTTIGLIERA D'ASTI ** GAS NATURALE

Impianto: 836 - BUTTIGLIERA D'ASTI ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
2104 - ANDEZENO (TO)	regime	1,02	1,029144
2105 - ARIGNANO (TO)	regime	1,02	1,029144
2106 - BALDISSERO TORINESE (TO)	regime	1,01	1,029144
2123 - BUTTIGLIERA D'ASTI (AT)	regime	1,02	1,029144
2126 - CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)	regime	1,03	1,029144
2110 - CASTIGLIONE TORINESE (TO)	regime	1,03	1,029144
2113 - MARENTINO (TO)	regime	1,01	1,029144
2114 - MOMBELLO DI TORINO (TO)	regime	1,02	1,029144
2132 - MONCUCCO TORINESE (AT)	regime	1,01	1,029144
2115 - MONTALDO TORINESE (TO)	regime	1,01	1,029144
2117 - MORIONDO TORINESE (TO)	regime	1,02	1,029144
2118 - PAVAROLO (TO)	regime	1,01	1,029144

Ambito: 837 - OVIGLIO ** GAS NATURALE

Impianto: 837 - OVIGLIO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
2135 - BERGAMASCO (AL)	regime	1,04	0,977015
2136 - BORGORATTO ALESSANDRINO (AL)	regime	1,04	0,977015
2137 - CARENTINO (AL)	regime	1,03	0,977015
2138 - FRASCARO (AL)	regime	1,04	0,977015
2139 - OVIGLIO (AL)	regime	1,04	0,977015

Ambito: 838 - INCISA SCAPACCINO ** GAS NATURALE

Impianto: 838 - INCISA SCAPACCINO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
2122 - BRUNO (AT)	regime	1,03	1,074534
2124 - CASTELLETTO MOLINA (AT)	regime	1,03	1,074534
2125 - CASTELNUOVO BELBO (AT)	regime	1,03	1,074534
2127 - CORTIGLIONE (AT)	regime	1,03	1,074534
2128 - FONTANILE (AT)	regime	1,02	1,074534
2129 - INCISA SCAPACCINO (AT)	regime	1,03	1,074534
2130 - MARANZANA (AT)	regime	1,02	1,074534
2131 - MOMBARUZZO (AT)	regime	1,02	1,074534
2134 - VAGLIO SERRA (AT)	regime	1,02	1,074534

Ambito: 839 - BERZANO S. PIETRO ** GAS NATURALE

Impianto: 839 - BERZANO S. PIETRO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
2120 - ALBUGNANO (AT)	regime	0,99	0,973968
2121 - BERZANO DI SAN PIETRO (AT)	regime	1,01	0,973968
2108 - CASALBORGONE (TO)	regime	1,03	0,973968
2133 - PINO D'ASTI (AT)	regime	1,01	0,973968

Ambito: 840 - SAN SEBASTIANO DA PO ** GAS NATURALE

Impianto: 840 - SAN SEBASTIANO DA PO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
2107 - BRUSASCO (TO)	regime	1,03	1,058112
2109 - CASTAGNETO PO (TO)	regime	0,99	1,058112
2111 - CAVAGNOLO (TO)	regime	1,03	1,058112
2112 - LAURIANO (TO)	regime	1,03	1,058112
2116 - MONTEU DA PO (TO)	regime	1,03	1,058112
2119 - SAN SEBASTIANO DA PO (TO)	regime	1,02	1,058112

Esercente: 254 - VERGAS SRL (CAPRI LEONE - ME)

Ambito: 1462 - SPADAFORA (ME) ** GAS NATURALE

Impianto: 1462 - SPADAFORA (ME) ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6070 - SPADAFORA (ME)	regime	1,02	1,137340

Esercente: 268 - SAGAS SRL (OFFIDA - AP)

Ambito: 2444 - AMBITO IV ZONA REGIONE LAZIO ** GAS NATURALE

Impianto: 2684 - IMPIANTO MOMPEO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6657 - CASPERIA (RI)	regime	1,00	1,517462
6658 - CONFIGNI (RI)	regime	0,98	1,517462
6659 - COTTANELLO (RI)	regime	0,97	1,517462
6166 - MOMPEO (RI)	regime	0,98	1,517462
6660 - MONTASOLA (RI)	regime	0,97	1,517462
6661 - MONTEBUONO (RI)	regime	1,01	1,517462
6662 - MONTOPOLI DI SABINA (RI)	regime	1,01	1,517462
6169 - POGGIO CATINO (RI)	regime	1,00	1,517462
6168 - POGGIO MIRTETO (RI)	regime	1,02	1,517462
6170 - ROCCANTICA (RI)	regime	0,98	1,517462
6167 - SALISANO (RI)	regime	0,98	1,517462
6663 - TORRI IN SABINA (RI)	regime	1,01	1,517462
6664 - VACONE (RI)	regime	0,98	1,517462

Esercente: 296 - STI SPA - SERVIZI TECNOLOGICI INTERCOMUNALI (AQUILEIA - UD)

Ambito: 1598 - AQUILEIA ** GAS NATURALE

Impianto: 1598 - AQUILEIA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4151 - AQUILEIA (UD)	regime	1,04	0,837023
4152 - FIUMICELLO (UD)	regime	1,04	0,837023
4153 - TERZO D'AQUILEIA (UD)	regime	1,04	0,837023

Esercente: 310 - AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA - ASEC (CATANIA - CT)

Ambito: 1614 - COMUNE DI CATANIA ** GAS NATURALE

Impianto: 1614 - COMUNE DI CATANIA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4277 - CATANIA (CT)	regime	1,02	2,223981

Esercente: 362 - AMGA - AZ.MULTISERVIZI SPA (UDINE - UD)

Ambito: 354 - TALMASSONS ** GAS NATURALE

Impianto: 354 - TALMASSONS ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
881 - BERTIOLO (UD)	regime	1,04	1,044233
882 - TALMASSONS (UD)	regime	1,04	1,044233

Ambito: 355 - MORSANO AL TAGLIAMENTO ** GAS NATURALE

Impianto: 355 - MORSANO AL TAGLIAMENTO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
883 - MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)	regime	1,05	0,733545
884 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	regime	1,05	0,733545

Ambito: 1340 - VARMO ** GAS NATURALE

Impianto: 1340 - VARMO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3428 - CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)	regime	1,04	1,111682
3429 - VARMO (UD)	regime	1,04	1,111682

Ambito: 1341 - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA ** GAS NATURALE

Impianto: 1341 - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3431 - ARZENE (PN)	regime	1,03	0,938382
5317 - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	regime	1,03	0,938382
3432 - SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN)	regime	1,03	0,938382
3433 - VALVASONE (PN)	regime	1,03	0,938382

Ambito: 1342 - SEQUALS ** GAS NATURALE

Impianto: 1342 - SEQUALS ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3430 - ARBA (PN)	regime	1,03	1,135208
6118 - SEQUALS (PN)	regime	1,03	1,135208
3434 - VIVARO (PN)	regime	1,04	1,135208

Ambito: 1464 - GONARS ** GAS NATURALE

Impianto: 1464 - GONARS ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3675 - GONARS (UD)	regime	1,04	0,836408

Ambito: 1465 - TOLMEZZO ** GAS NATURALE

Impianto: 1465 - TOLMEZZO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3681 - TOLMEZZO (UD)	regime	1,02	0,851088

Ambito: 1466 - TAVAGNACCO ** GAS NATURALE

Impianto: 1466 - TAVAGNACCO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3679 - TAVAGNACCO (UD)	regime	1,03	0,669212

Ambito: 1467 - RIVIGNANO ** GAS NATURALE

Impianto: 1467 - RIVIGNANO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3678 - RIVIGNANO (UD)	regime	1,04	0,852595
3680 - TEOR (UD)	regime	1,04	0,852595

Ambito: 1468 - PREMARIACCO ** GAS NATURALE

Impianto: 1468 - PREMARIACCO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3677 - PREMARIACCO (UD)	regime	1,03	0,935304

Ambito: 1469 - PASIAN DI PRATO ** GAS NATURALE

Impianto: 1469 - PASIAN DI PRATO ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
3676 - PASIAN DI PRATO (UD)	regime	1,03	0,743988

Ambito: 1470 - SAN GIOVANNI AL NATISONE ** GAS NATURALE

Impianto: 1470 - SAN GIOVANNI AL NATISONE ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
3687 - CHIOPRIS-VISCONE (UD)	regime	1,04	0,896481
3688 - CORNO DI ROSAZZO (UD)	regime	1,03	0,896481
3693 - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)	regime	1,03	0,896481

Ambito: 1471 - REMANZACCO ** GAS NATURALE

Impianto: 1471 - REMANZACCO ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
3692 - REMANZACCO (UD)	regime	1,04	0,829356

Ambito: 1472 - PRADAMANO ** GAS NATURALE

Impianto: 1472 - PRADAMANO ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
3691 - PRADAMANO (UD)	regime	1,03	0,762038

Ambito: 1473 - MANZANO ** GAS NATURALE

Impianto: 1473 - MANZANO ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
3689 - MANZANO (UD)	regime	1,03	0,872130

Ambito: 1474 - MOGGIO UDINESE ** GAS NATURALE

Impianto: 1474 - MOGGIO UDINESE ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
3690 - MOGGIO UDINESE (UD)	regime	1,02	0,858144

Ambito: 1475 - CAMPOLONGO AL TORRE ** GAS NATURALE

Impianto: 1475 - CAMPOLONGO AL TORRE ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
3682 - AIELLO DEL FRIULI (UD)	regime	1,04	0,902317
3686 - CAMPOLONGO AL TORRE (UD)	regime	1,04	0,902317
3695 - SAN VITO AL TORRE (UD)	regime	1,04	0,902317
3696 - TAPOGLIANO (UD)	regime	1,04	0,902317
3698 - VISCO (UD)	regime	1,04	0,902317

Ambito: 1476 - BUTTRIO ** GAS NATURALE

Impianto: 1476 - BUTTRIO ** GAS NATURALE

località		coeff "M"	Epsilon
3685 - BUTTRIO (UD)	regime	1,03	0,696057

Ambito: 1477 - BICINICCO ** GAS NATURALE

Impianto: 1477 - BICINICCO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3684 - BICINICCO (UD)	regime	1,04	1,157353
3694 - SANTA MARIA LA LONGA (UD)	regime	1,04	1,157353
3697 - TRIVIGNANO UDINESE (UD)	regime	1,04	1,157353

Ambito: 1478 - ARTEGNA ** GAS NATURALE

Impianto: 1478 - ARTEGNA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3683 - ARTEGNA (UD)	regime	1,03	0,946172

Ambito: 1515 - SAN GIORGIO DI NOGARO ** GAS NATURALE

Impianto: 1515 - SAN GIORGIO DI NOGARO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3812 - CARLINO (UD)	regime	1,04	1,029811
3813 - MARANO LAGUNARE (UD)	regime	1,04	1,029811
3814 - PORPETTO (UD)	regime	1,04	1,029811
3815 - SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	regime	1,04	1,029811
3816 - TORVISCOSA (UD)	regime	1,04	1,029811

Ambito: 1678 - UDINE ** GAS NATURALE

Impianto: 1678 - UDINE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4581 - UDINE (UD)	regime	1,03	0,663856

Esercente: 382 - COMUNE DI ALSENO (PC)

Ambito: 1693 - COMUNE DI ALSENO ** GAS NATURALE

Impianto: 1693 - COMUNE DI ALSENO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4627 - ALSENO (PC)	regime	1,04	0,675472

Esercente: 411 - COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)

Ambito: 1713 - PRATA DI PRINCIPATO ULTRA ** GAS NATURALE

Impianto: 1713 - PRATA DI PRINCIPATO ULTRA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4655 - PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)	regime	1,00	1,278035

Esercente: 609 - COMUNE DI JELSI (CB)

Ambito: 1889 - COMUNE DI JELSI (CB) ** GAS NATURALE

Impianto: 1889 - COMUNE DI JELSI (CB) ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5928 - JELSI (CB)	regime	0,97	1,076502

Esercente: 732 - METAGAS SRL (BATTIPAGLIA - SA)

Ambito: 2010 - BUCCINO ** GAS NATURALE

Impianto: 2010 - BUCCINO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5181 - BUCCINO (SA)	regime	0,97	1,108134
7378 - ROMAGNANO AL MONTE (SA)	avviamento	0,97	1,108134

Ambito: 2011 - COLLIANO ** GAS NATURALE

Impianto: 2011 - COLLIANO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5182 - COLLIANO (SA)	regime	0,97	1,336951

Ambito: 2012 - LAVIANO ** GAS NATURALE

Impianto: 2012 - LAVIANO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5183 - LAVIANO (SA)	regime	0,98	1,825681

Ambito: 2013 - PALOMONTE ** GAS NATURALE

Impianto: 2013 - PALOMONTE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5184 - PALOMONTE (SA)	regime	0,98	2,079855

Ambito: 2014 - SALVITELLE ** GAS NATURALE

Impianto: 2014 - SALVITELLE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5185 - SALVITELLE (SA)	regime	0,97	1,703703

Ambito: 2015 - SAN GREGORIO MAGNO ** GAS NATURALE

Impianto: 2015 - SAN GREGORIO MAGNO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5186 - SAN GREGORIO MAGNO (SA)	regime	0,97	1,992049

Ambito: 2534 - CASTELNUOVO DI CONZA ** GAS NATURALE

Impianto: 2942 - CASTELNUOVO DI CONZA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6441 - CASTELNUOVO DI CONZA (SA)	regime	0,97	0,704146

Esercente: 734 - GEMI SRL (OLEVANO SUL TUSCIANO - SA)

Ambito: 2017 - MIGNANO MONTE LUNGO ** GAS NATURALE

Impianto: 2017 - MIGNANO MONTE LUNGO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5204 - MIGNANO MONTE LUNGO (CE)	regime	1,02	0,941970

Esercente: 742 - COMUNE DI NANTO (VI)

Ambito: 2029 - COMUNE DI NANTO ** GAS NATURALE

Impianto: 2029 - COMUNE DI NANTO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5233 - NANTO (VI)	regime	1,04	0,855485

Esercente: 795 - COMUNE DI FROSOLONE (IS)

Ambito: 2152 - COMUNE DI FROSOLONE ** GAS NATURALE

Impianto: 2152 - COMUNE DI FROSOLONE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6100 - FROSOLONE (IS)	regime	0,94	0,846750

Esercente: 820 - ASET S.p.A. - AZ.SERVIZI SUL TERRITORIO (FANO - PS)

Ambito: 2197 - FANO ** GAS NATURALE

Impianto: 2197 - FANO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5581 - FANO (PS)	regime	1,04	0,789004

Esercente: 906 - MELFI SRL (ISERNIA - IS)

Ambito: 1691 - COMUNE DI MONTERODUNI ** GAS NATURALE

Impianto: 1691 - COMUNE DI MONTERODUNI ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4625 - MONTERODUNI (IS)	regime	0,98	1,438786

Ambito: 1797 - COMUNE DI AGNONE ** GAS NATURALE

Impianto: 1797 - COMUNE DI AGNONE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
4805 - AGNONE (IS)	regime	0,95	0,866609

Ambito: 1884 - COMUNE DI GILDONE ** GAS NATURALE

Impianto: 1884 - COMUNE DI GILDONE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5028 - GILDONE (CB)	regime	0,97	1,318555

Ambito: 1920 - COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE ** GAS NATURALE

Impianto: 1920 - COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5065 - SAN FELICE DEL MOLISE (CB)	regime	0,98	1,009415

Ambito: 2328 - CAROVILLI ** GAS NATURALE

Impianto: 2328 - CAROVILLI ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
7370 - ACQUAVIVA D'ISERNIA (IS)	avviamento	0,96	2,300000
5764 - CAROVILLI (IS)	regime	0,94	1,982107
7381 - FORLI' DEL SANNIO (IS)	avviamento	0,97	1,982107
7371 - MIRANDA (IS)	avviamento	0,95	2,300000
5772 - ROCCASICURA (IS)	regime	0,96	1,982107
5775 - VASTOGIRARDI (IS)	regime	0,92	1,982107

Ambito: 2329 - PESCOLANCIANO ** GAS NATURALE

Impianto: 2329 - PESCOLANCIANO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5766 - CHIAUCI (IS)	regime	0,94	1,770063
5767 - CIVITANOVA DEL SANNIO (IS)	regime	0,97	1,770063
5769 - PESCOLANCIANO (IS)	regime	0,95	1,770063

Ambito: 2330 - PIETRABBONDANTE ** GAS NATURALE

Impianto: 2330 - PIETRABBONDANTE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5765 - CASTELVERRINO (IS)	regime	0,97	2,208686
5771 - PIETRABBONDANTE (IS)	regime	0,94	2,208686

Ambito: 2331 - SESSANO DEL MOLISE ** GAS NATURALE

Impianto: 2331 - SESSANO DEL MOLISE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5774 - SESSANO DEL MOLISE (IS)	regime	0,95	1,659230

Ambito: 2332 - VASTOGIRARDI ** GAS NATURALE

Impianto: 2332 - VASTOGIRARDI ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5776 - VASTOGIRARDI (IS)	regime	0,92	1,693580

Ambito: 2333 - PESCOPENNATARO ** GAS NATURALE

Impianto: 2333 - PESCOPENNATARO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5770 - PESCOPENNATARO (IS)	regime	0,92	1,785647

Ambito: 2334 - SANT'AGAPITO ** GAS NATURALE

Impianto: 2334 - SANT'AGAPITO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6931 - CASTELPIZZUTO (IS)	avviamento	0,95	1,851231
6934 - LONGANO (IS)	avviamento	0,96	1,851231
6497 - MACCHIA D'ISERNIA (IS)	regime	0,99	1,851231
5773 - SANT'AGAPITO (IS)	regime	0,98	1,851231

Ambito: 2401 - COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO ** GAS NATURALE

Impianto: 2401 - COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5858 - MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)	regime	0,96	1,211851

Esercente: 907 - COMUNE DI SPINETE (CB)

Ambito: 2443 - AMBITO DI SPINETE ** GAS NATURALE

Impianto: 2683 - IMPIANTO SPINETE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
6165 - SPINETE (CB)	regime	0,97	2,502381

Esercente: 1063 - SEI SPA - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI (SETTIMO TORINESE - TO)

Ambito: 1837 - SETTIMO TORINESE ** GAS NATURALE

Impianto: 1837 - SETTIMO TORINESE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
4971 - SETTIMO TORINESE (TO)	regime	1,03	0,699763

Impianto: 2877 - BRANDIZZO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
4970 - BRANDIZZO (TO)	regime	1,03	0,699763

Esercente: 1116 - DITTA PALOMBA SRL (POGGIO SANNITA - IS)

Ambito: 1759 - COMUNE DI POGGIO SANNITA ** GAS NATURALE

Impianto: 1759 - COMUNE DI POGGIO SANNITA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
4766 - POGGIO SANNITA (IS)	regime	0,96	1,848670

Esercente: 1191 - R.G.S. SRL (CASTEL DI TORA - RI)

Ambito: 2438 - AMBITO DI ORVINIO ** GAS NATURALE

Impianto: 2678 - IMPIANTO DI ORVINIO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
6160 - ORVINIO (RI)	regime	0,96	1,591890

Esercente: 1556 - CARECINA GAS SRL (TORRICELLA PELIGNA - CH)

Ambito: 2451 - AMBITO DI TORRICELLA PELIGNA ** GAS NATURALE

Impianto: 2691 - IMPIANTO TORRICELLA PELIGNA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
6186 - GESSOPALENA (CH)	regime	0,97	1,870556
6187 - MONTENERODOMO (CH)	regime	0,92	1,870556
6188 - ROCCASCALEGNA (CH)	regime	0,98	1,870556
6185 - TORRICELLA PELIGNA (CH)	regime	0,95	1,870556

Esercente: 1570 - SCOPPITO SERVIZI SRL (SCOPPITO - AQ)

Ambito: 1927 - SCOPPITO ** GAS NATURALE

Impianto: 1927 - SCOPPITO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
6099 - SCOPPITO (AQ)	regime	0,96	0,848617

Esercente: 1573 - PESCARA DISTRIBUZIONE GAS SRL (PESCARA - PE)

Ambito: 1086 - PESCARA ** GAS NATURALE

Impianto: 1086 - PESCARA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
2861 - PESCARA (PE)	regime	1,03	0,688322

Esercente: 1585 - ITALFLUID SRL (CAMPIGLIA MARITTIMA - LI)

Ambito: 2009 - MAIERATO ** GAS NATURALE

Impianto: 2009 - MAIERATO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
5180 - MAIERATO (VV)	regime	1,00	1,836758

07A02548

DELIBERAZIONE 8 marzo 2007.

Determinazioni in merito al conferimento delle capacità di stoccaggio di gas naturale. (Deliberazione n. 55/07).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 marzo 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);

la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2005, n. 37/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);

il documento per la consultazione recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio, pubblicato in data 12 dicembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 12 dicembre 2005);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2006, n. 220/06 di approvazione del Codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. (di seguito: Codice di stoccaggio Stogit);

la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 23/07 (di seguito: deliberazione n. 23/07);

il documento per la consultazione recante determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di stoccaggio di gas naturale di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/05 per l'anno termico 2007-2008, pubblicato in data 22 febbraio 2007 (di seguito: documento per la consultazione 22 febbraio 2007);

Considerato che:

la deliberazione n. 23/07 ha prorogato al 22 marzo 2007 il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione n. 119/05 ed ha indicato nel 9 marzo 2007 il termine per la presentazione delle richieste di capacità per l'anno termico 2007-2008;

il comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 prevede che la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della medesima deliberazione sia determinato dall'Autorità con proprio provvedimento, tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00;

nel documento per la consultazione 12 dicembre 2005 l'Autorità ha illustrato criteri e proposte relative alla procedura che gli utenti del servizio di stoccaggio, ai fini di quanto stabilito all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00 sono tenuti a seguire per la determinazione delle capacità necessarie di stoccaggio di modulazione stagionale e di punta, nonché relative alle modalità con le quali le imprese di stoccaggio devono provvedere al conferimento delle capacità di stoccaggio;

le osservazioni pervenute in esito alla consultazione di cui al precedente alinea hanno evidenziato:

una generale condivisione dell'opportunità di identificare una metodologia che definisca in maniera il più possibile oggettiva il fabbisogno di stoccaggio di modulazione degli utenti in relazione al loro portafoglio clienti, della metodologia statistica proposta e della definizione dei consumi annui e di punta stagionale dei clienti di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00 (di seguito: clienti contemplati) a livello di singolo pool REMI;

alcune criticità legate ad aspetti di carattere procedurale e alla disponibilità delle informazioni necessarie all'applicazione della metodologia proposta;

al termine dell'anno 2006 è stata completata dall'Autorità un'attività di raccolta dati che ha coinvolto le imprese di trasporto e le imprese di distribuzione e che ha consentito il completamento e l'aggiornamento della metodologia per la determinazione del fabbisogno di stoccaggio di modulazione di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/05;

con il documento per la consultazione 22 febbraio 2007 l'Autorità ha illustrato i criteri che intende adottare per la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di stoccaggio di gas naturale di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/05 e che tale determinazione richiede la disponibilità dei dati di consumo dei clienti finali contemplati a livello di singolo pool REMI;

nel medesimo documento l'Autorità ha proposto norme transitorie al fine di consentirne una prima applicazione per l'anno termico 2007-2008;

nelle osservazioni pervenute all'Autorità in esito al processo di consultazione di cui al precedente alinea gli operatori:

hanno mostrato apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità e hanno evidenziato una sostanziale condivisione della metodologia proposta;

hanno manifestato l'esigenza di valutare gli effetti della metodologia proposta una volta noti anche gli aspetti procedurali della medesima;

hanno sottolineato, in considerazione dell'imminenza delle scadenze per la presentazione delle richieste di conferimento, l'opportunità di mantenere per l'anno termico 2007-2008 i criteri di conferimento previsti dalla normativa vigente, anche in relazione all'impossibilità di disporre di dati che consentano la determinazione dei consumi annui dei clienti contemplati a livello di singolo pool REMI per il medesimo conferimento;

hanno sottolineato, anche in considerazione della portata dell'intervento proposto, la necessità che la definizione dei criteri di conferimento della capacità di stoccaggio avvenga attraverso un processo che garantisca la massima partecipazione degli operatori,

con tempistiche adeguate a consentire agli operatori del sistema la valutazione dell'impatto dell'intervento stesso sulle rispettive attività;

l'applicazione della metodologia proposta nel documento per la consultazione 22 febbraio 2007 per la determinazione, in sede di prima applicazione per l'anno termico 2007-2008, dei quantitativi massimi complessivi di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/05 conduce a valori dei medesimi quantitativi complessivamente inferiori a quelli stabiliti sulla base della normativa in vigore, ma in ogni caso superiori alla capacità di stoccaggio disponibile per il servizio di modulazione per il medesimo anno termico.

Ritenuto che:

sia opportuno, in considerazione in particolare dell'impossibilità manifestata dagli operatori di disporre di dati che consentano la determinazione dei quantitativi massimi complessivi di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/05 a livello di singolo pool REMI, confermare per l'anno termico 2007-2008 i criteri per la determinazione dei medesimi quantitativi massimi attualmente in vigore;

sia opportuno prevedere che le imprese di stoccaggio, come definite dalla deliberazione n. 26/02, adottino, attraverso opportune modifiche dei rispettivi codici di stoccaggio, procedure concorsuali per il conferimento della capacità di stoccaggio cui al comma 9.2, lettera *d)*, della deliberazione n. 119/05;

sia opportuno rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei quantitativi massimi di cui al precedente alinea a livello di singolo pool REMI, garantendo la partecipazione degli operatori con le modalità previste dalla deliberazione n. 23/07;

Delibera:

1. di confermare, ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione per l'anno termico 2007-2008, i criteri previsti dalla normativa vigente, prevedendo che i quantitativi massimi di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)* della deliberazione n. 119/05, siano determinati sulla base dei consumi dei clienti di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, serviti dal soggetto che richiede capacità di stoccaggio alla data del 1° marzo 2007;

2. di prevedere che il conferimento di eventuali capacità di stoccaggio ai sensi del comma 9.2, lettera *d)*, della deliberazione n. 119/05 avvenga tramite procedure concorsuali adottate dalle imprese di stoccaggio attraverso opportune modifiche dei rispettivi codici di stoccaggio, assicurando non discriminazione e trasparenza;

3. di prevedere che le imprese di stoccaggio trasmettano entro il 31 maggio 2007 all'Autorità una proposta delle procedure concorsuali di cui al precedente punto 2;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, alle società Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a.;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 8 marzo 2007

Il presidente: Ortis

07A02549

AUGUSTA IANNINI, *direttore* Francesco Nocita, *redattore*

(G703075/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.